*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 134° — Numero 11**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 15 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**AVVISO AGLI ABBONATI**

**In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).**

**Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.**

# SOMMARIO

93A0013

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 gennaio 1993, n. 4.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 433.

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* «i musei statali» *sono sostituite dalle seguenti:* «i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato»; *e dopo la parola:* «audiovisivi» *sono inserite le seguenti:* «di sicurezza».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. — 1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* «dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «di Stato»; *la parola:* «stipula» *è sostituita dalle seguenti:* «può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali,»; *e dopo la parola:* «volontariato» *sono inserite le seguenti:* «aventi finalità culturali»;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali»;

*al comma 2, la parola:* «sorveglianza» *è sostituita dalle seguenti:* «vigilanza e custodia»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire

rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, all'alinea, le parole da:* «Laddove» *fino a:* «musei» *sono sostituite dalle seguenti:* «Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti»;

*al comma 1, dopo la lettera* a) *è inserita la seguente:*

«a-*bis*) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative»;

*al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:* «e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«5-*bis*. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5-*ter*. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni».

*All'articolo 5:*

*al comma 2, dopo le parole:* «presente decreto» *sono inserite le seguenti:* «, salvo quanto disposto ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 3,».

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1892):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (RONCHEY) il 16 novembre 1992.

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), in sede referente, il 16 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 novembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 dicembre 1992.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e XI il 16, 21 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1992 e approvato il 22 dicembre 1992.

*Senato della Repubblica* (atto n. 869):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 7 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 gennaio 1993.

Esaminato dalla 7ª commissione il 12, 13 gennaio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 13 gennaio 1993.

**93G0027**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 1992.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello degli Abruzzi.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello degli Abruzzi n. 1865/41 in data 26 novembre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello degli Abruzzi nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Teramo:

settore civile: giorni 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 settembre 1992;

settore penale: giorni 22, 23, 24 e 25 settembre 1992;

pretura circondariale di Teramo:

giorni 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Atri: giorni 22, 23, 24 e 25 settembre 1992;

sezione distaccata di Giulianova: giorni 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Nereto: giorni 22, 23, 24 e 25 settembre 1992;

sezione distaccata di Notaresco: giorni 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Teramo: giorni 22, 23, 24 e 25 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata di Nereto: giorni 23, 24 e 25 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata di Notaresco: giorni 22, 23 e 24 settembre 1992.

Roma, 21 dicembre 1992

*Il Ministro:* MARTELLI

93A0137

DECRETO 23 dicembre 1992.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Cagliari.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Cagliari n. 6 S/L. 2956 in data 2 dicembre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Cagliari nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Cagliari: giorni 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 settembre 1992;

tribunale di Cagliari: giorni 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 settembre 1992;

pretura di Cagliari: giorni 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 30 settembre 1992;

tribunale di Sassari: giorni 22, 23, 28, 29 e 30 settembre 1992;

tribunale di sorveglianza di Sassari: giorni 22, 23, 28, 29 e 30 settembre 1992;

ufficio di sorveglianza di Sassari: giorni 22, 23, 28, 29 e 30 settembre 1992.

Roma, 23 dicembre 1992

*Il Ministro:* MARTELLI

93A0138

DECRETO 23 dicembre 1992.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione distaccata di Poggibonsi della pretura circondariale di Siena.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 8901.IV.1.1. del presidente della corte di appello di Firenze in data 30 novembre 1992 con la quale si comunica che la sezione distaccata di Poggibonsi della pretura circondariale di Siena non è stata in grado di funzionare nei giorni dal 21 al 26 settembre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Poggibonsi della pretura circondariale di Siena nei giorni dal 21 al 26 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 1992

*Il Ministro:* MARTELLI

93A0139

DECRETO 23 dicembre 1992.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Venezia n. 1232/3/PD/bm in data 10 novembre 1992 e n. 2364/II/LB/bm in data 12 dicembre 1992, dalle quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia: giorno 2 ottobre 1992;

pretura circondariale di Venezia: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Chioggia: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Dolo: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Mestre: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Portogruaro: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di S. Donà di Piave: giorni 21, 22, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Verona: giorni 22, 23, 25 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Vicenza: giorni 21 e 22 settembre 1992.

Roma, 23 dicembre 1992

*Il Ministro:* MARTELLI

93A0140

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992.

**Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari ed attrezzature tecnico-scientifiche.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli atti 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordino della sperimentazione agraria ed in particolare l'art. 31, relativo all'istituzione del Comitato nazionale della sperimentazione agraria, gli articoli 29 e 49 relativi ai programmi di ricerca e sperimentazione agraria;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 306, che istituisce l'istituto sperimentale per il tabacco;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *a)*;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, nella quale il cap. 7232 è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento dei contributi agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche;

Viste le delibere del CIPE del 2 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992 [allegato *C*/1 lettera *a)*, punto 2)];

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari ed attrezzature tecnico-scientifiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1

*Criteri e priorità*

1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse, relativo all'attuazione delle sopracitate disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, e della legge 31 dicembre 1991, n. 416, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previste, è definito secondo i criteri indicati nel comma successivo.

2. Sono ammesse a contributo prioritariamente le iniziative che presentano una maggiore rispondenza agli obiettivi ed alle finalità dell'attività di ricerca e sperimentazione svolte dagli istituti sopracitati.

Art. 2.

*Modalità di erogazione dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere corrisposti esclusivamente agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria nella percentuale massima del 99% del fabbisogno ritenuto ammissibile, con anticipazione fino al 50% senza presentazione di alcuna garanzia.

Art. 3.

*Tempi di presentazione della domanda*

1. Le domande concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno finanziario.

2. L'amministrazione potrà prendere in considerazione domande pervenute oltre i termini fissati nel caso in cui esistano i fondi in bilancio e che sia in grado di procedere all'istruttoria.

Art. 4.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, con le seguenti modalità:

le domande devono pervenire dalla sede centrale dell'istituto richiedente, con la specificazione dell'eventuale sezione operativa periferica, cui sono destinati i contributi stessi, debitamente sottoscritti dal direttore dell'istituto;

alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa relativi alla realizzazione dell'iniziativa corredata dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto che autorizzi la presentazione della domanda, nonché del relativo visto di congruità;

relazione tecnico-economica sull'iniziativa da svolgere e, nel caso di realizzazione di opere murarie, anche computo metrico-estimativo dettagliato e cartografie;

parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del fuoco, ove necessario;

parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere civili ed affini e sulla congruità dei prezzi esposti negli elaborati;

alla domanda di contributo dovrà essere allegata una relazione relativa al programma da svolgere, nonché un dettagliato preventivo per ogni singola voce.

Art. 5.

*Norme transitorie*

1. Per l'esercizio 1992 gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dall'osservanza di tutte le modalità di presentazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenersi necessaria.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

*Il Ministro:* FONTANA

93A0135

DECRETO 15 dicembre 1992.

**Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri organismi specializzati per programmi finalizzati e coordinati di ricerca.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli atti 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordino della sperimentazione agraria ed in particolare l'art. 31, relativo all'istituzione del Comitato nazionale della sperimentazione agraria, gli articoli 29 e 49 relativi ai programmi di ricerca e sperimentazione agraria;

Vista la legge n. 306 del 6 giugno 1973 che istituisce l'istituto sperimentale per il tabacco;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *a)*;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 1;

Viste le delibere del CIPE del 2 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992 [allegato *C*/1, lettera *a)*, punto 2)];

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri organismi specializzati per programmi finalizzati e coordinati di ricerca;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

*Criteri e priorità*

1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse, relativo all'attuazione della sopracitata disposizione della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previste, è definito secondo i criteri indicati nel comma successivo.

2. Sono ammessi a contributo programmi finalizzati e coordinati di ricerca di iniziativa ministeriale che, su parere del Comitato nazionale della sperimentazione agraria, costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, risultino maggiormente rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola nazionale, secondo le modalità determinate dalle delibere CIPE del 2 agosto 1991 e 31 gennaio 1992, citate nelle premesse.

Art. 2.

*Modalità di erogazione dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:

*a)* agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, agli istituti universitari e ad altri organismi pubblici specializzati, nella percentuale massima del 99% dei fabbisogni ritenuti ammissibili, con anticipazioni fino al 50% senza presentazione di garanzia fidejussoria;

*b)* ad enti, associazioni e società privati, nella percentuale massima del 95%, elevabile al 99%, limitatamente alla ipotesi di finanziamento di programmi da realizzare in stretta collaborazione con gli istituti ed organismi di cui al precedente punto *a)*, con anticipazioni fino al 50% e previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 3.

*Tempi di presentazione della domanda*

1. Le domande concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno finanziario.

2. L'amministrazione potrà prendere in considerazione domande pervenute oltre i termini fissati nel caso in cui esistano i fondi in bilancio e che sia in grado di procedere all'istruttoria.

Art. 4.
*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, con le seguenti modalità:

nelle domande devono essere indicati tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA), il numero di c/c e la denominazione della banca presso la quale effettuare gli accreditamenti, nonché l'eventuale numero di contabilità speciale;

dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente;

deve essere indicato quale è lo scopo per cui si chiede il contributo finanziario e la misura dello stesso;

devono essere indicate, inoltre, quali altre attività sono state svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura;

alla domanda di contributo dovrà essere allegata una relazione relativa al programma da svolgere, nonché un dettagliato preventivo per ogni singola voce.

2. Alla domanda, ove non sia già in possesso dell'amministrazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) atto costitutivo in copia notarile;

2) statuto vigente in copia notarile;

3) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

4) struttura organizzativa;

5) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);

6) dichiarazione che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare da quale ente ed in che misura;

7) presentazione della documentazione specificatamente prevista dalla vigente normativa (certificazione antimafia, certificato di vigenza del tribunale, ecc.).

3. La suddetta documentazione dovrà essere presentata dagli enti interessati in originale e duplice copia.

Art. 5.
*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

*Il Ministro:* FONTANA

93A0136

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1992.

**Rilascio di una nuova tessera personale di riconoscimento per i militari appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante: «Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante: «Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante norme per il riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di istituire nuove tessere di riconoscimento da destinare in uso ai militari in servizio presso la banda musicale della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono istituite le tessere di riconoscimento dei militari in servizio presso la banda musicale della Guardia di finanza.

2. Detti documenti, di colore verde giallo, sono conformi agli allegati *A*, *B* e *C*.

Art. 2.

1. Ciascun documento consta di due sezioni:

*a)* la prima (frontespizio) riproducente la fotografia dell'interessato, i relativi dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il tibro ad umido ed a secco, nonché la dizione «Non abilita alle speciali funzioni di polizia giudiziaria e tributaria»;

*b)* la seconda (retro) recante la firma dell'interessato.

2. Ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a modifiche dei rapporti di impiego.

3. Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento sono stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza.

4. Il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

*Il Ministro:* GORIA

ALLEGATO A

GUARDIA DI FINANZA

Grado

Data rilascio

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura

Capelli

Occhi

Gruppo sanguigno

NON ABILITA ALLE SPECIALI FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E TRIBUTARIA

p. Il Comandante Generale

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. GF/1

VALIDITÀ SEI ANNI

dalla data di

IPZS - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO C

93A0125

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 gennaio 1993.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1986 (decennali), 1° gennaio 1986 (decennali ex-conv.) e 1° gennaio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1993 e scadenza nel mese di gennaio 1994.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 321335/66-AU-99 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.100 miliardi;

n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di lire 19.945.000.000;

n. 626534/66-AU-126 del 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° gennaio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto n. 321336 del 20 dicembre 1985, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1993 e scadenza nel mese di gennaio 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 321335 del 20 dicembre 1985 e n. 626534 del 23 dicembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 321336 del 20 dicembre 1985, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1994, è determinato nella misura:

del 14,45% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12848, emessi per lire 5.100 miliardi, cedola n. 8;

del 14,45% per i CCT decennali 1° gennaio 1986 - codice ABI 12849, ex convertibili, circolanti per lire 19.945.000.000, cedola n. 8;

del 15,65% per i CCT decennali 1° gennaio 1987 - codice ABI 12876, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 1.522.338.302.500, così ripartite:

L. 736.950.000.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 2.882.052.500 per i CCT decennali 1° gennaio 1986;

L. 782.506.250.000 per i CCT decennali 1° gennaio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A0181

DECRETO 14 gennaio 1993.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1988 (quinquennali), 1° gennaio 1989 (quinquennali), 1° gennaio 1990 (quinquennali), 1° luglio 1990 (quinquennali), 1° gennaio 1991 (quinquennali), 1° luglio 1991 (settennali) e 1° gennaio 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1993 e scadenza nel mese di luglio 1993.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 252734/66-AU-163 del 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.650 miliardi;

n. 352556/66-AU-176 del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 193545/66-AU-229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 348865/66-AU-242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/66-AU-252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1993 e scadenza nel mese di luglio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 252734 del 25 giugno 1988, n. 352556 del 30 dicembre 1988, n. 571596 del 28 dicembre 1989, n. 192818 del 20 giugno 1990, n. 193545 del 31 dicembre 1990, n. 348865 del 20 giugno 1991 e n. 349617 del 18 dicembre 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1993, è determinato nella misura:

dell'8,20% per i CCT quinquennali 1° luglio 1988 - codice ABI 13020, emessi per lire 1.650 miliardi, cedola n. 10;

dell'8,20% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989 - codice ABI 13032, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 9;

dell'8,20% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice ABI 13069, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

dell'8,20% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 - codice ABI 13084, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 6;

dell'8,20% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 - codice ABI 13093, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 5;

dell'8,20% per i CCT settennali 1° luglio 1991 - codice ABI 13202, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,20% per i CCT settennali 1° gennaio 1992 - codice titolo 13211, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.661.300.000.000, così ripartite:

L. 135.300.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1988;

L. 287.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1989;

L. 410.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990;

L. 943.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990;

L. 451.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991;

L. 656.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 779.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A0182

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1993.

**Sostituzione del segretario della commissione della Toscana per l'albo dei promotori di servizi finanziari.** (Deliberazione n. 6758).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, e n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3 del citato regolamento, approvato con la richiamata delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la determinazione presidenziale n. 364/8 del 31 dicembre 1992 con la quale il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, alla sostituzione temporanea del rag. Alessandro Latini con la dott.ssa Susanna Ceccherini, quale segretario della commissione della Toscana per l'albo dei promotori di servizi finanziari, considerato che «lo stesso rag. Latini, causa malattia, sarà assente dal servizio presumibilmente per la durata di alcuni mesi»;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

La composizione della commissione della Toscana per l'albo dei promotori di servizi finanziari, indicata nella delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, è modificata a seguito della sostituzione temporanea del segretario rag. Alessandro Latini con la dott.ssa Susanna Ceccherini.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 7 gennaio 1993

*Il presidente:* BERLANDA

93A0160

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Attesto che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 294 al 302, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 293, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia:

*Scuola di specializzazione in neurochirurgia*

Art. 294. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurghi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 295. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ogni anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 296. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 297. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione almeno al momento dell'ammissione al primo anno di corso.

Art. 298. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* neurobiologia;
*b)* diagnostica clinica;
*c)* diagnostica strumentale;
*d)* tecnica operatoria;
*e)* chirurgia speciale;
*f)* anestesia e rianimazione.

Art. 299. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

*b)* Diagnostica clinica:
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia I, II, III, IV, V.

*c)* Diagnostica strumentale:
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia I;
neuroradiologia II.

*d)* Tecnica operatoria:
tecnica operatoria I;
tecnica operatoria II.

*e)* Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

*f)* Area di anestesia e rianimazione:
neuroanestesia.

Art. 300. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| neuroanatomia | ore | 75 |
| neurofisiologia | » | 75 |
| semeiotica e clinica neurologica | » | 75 |
| elementi di psichiatria | » | 25 |
| neurochirurgia I (colloquio) | » | 150 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| neuro-oftalmologia | ore | 75 |
| neuro-otoiatria | » | 75 |
| neurofisiologia clinica | » | 100 |
| neurochirurgia II (colloquio) | » | 150 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| neuropatologia | ore | 75 |
| neuroradiologia I (colloquio) | » | 100 |
| neuroanestesia e rianimazione | » | 75 |
| neurochirurgia III (colloquio) | » | 150 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| neuroradiologia II | ore | 75 |
| tecnica operatoria I (colloquio) | » | 100 |
| neurochirurgia IV (colloquio) | » | 75 |
| neurotraumatologia | » | 75 |
| chirurgia del sistema nervoso periferico | » | 75 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*5° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| neurochirurgia funzionale e stereotassica | ore | 75 |
| tecnica operatoria II | » | 150 |
| neurochirurgia V | » | 100 |
| neurochirurgia infantile | » | 75 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 301. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza, ambulatori, camera operatoria, servizio di rianimazione, servizio di neuroradiologia, laboratorio di neuropatologia, servizi di neurofisiologia clinica, di neuro-oftalmologia e neuro-otoiatria, servizio di radioterapia.

Art. 302 *(Norma transitoria)*. — Per gli specializzandi già iscritti secondo il precedente ordinamento si applicheranno le disposizioni relative al vecchio statuto fino al completamento del corso di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1992

*Il rettore*

93A0143

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992), **coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato sostituito, nel testo soprariportato, dalla legge di conversione.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti *i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato* in cui siano installati impianti audiovisivi *di sicurezza* è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

Art. 2.

1. *Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.*

2. *L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.*

3. *In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.*

4. *Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei realtivi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio.*

Art. 3.

1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi *di Stato*, il Ministero per i beni culturali e ambientali *può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali*, con le organizzazioni di volontariato *aventi finalità culturali*, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 *(a)*.

1-bis. *Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.*

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di *vigilanza e custodia* non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2-bis. *Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (b), con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.*

2-ter. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993.*

*(a)* L'art. 7 della legge n. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato) così recita:

«Art. 7 *(Convenzioni)*. — 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima».

*(b)* Il comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) prevede che: «Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

La legge n. 93/1983 di cui sopra è la legge-quadro sul pubblico impiego.

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sopracitato, come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — *1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

*2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono

all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Il D.P.R. n. 392/1987, citato anch'esso nell'art. 16 della legge n. 56/1987, reca: «Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

Art. 4.

1. *Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti* i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

*a)* servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

a-bis) *servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;*

*b)* servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative.*

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali *e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza.*

5-bis. *Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249 **(a)**, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.*

5-ter. *Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni.*

***(a)*** La legge n. 340/1965 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1249/1971 recano norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

Art. 5.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto, *salvo quanto disposto ai commi 2*-bis *e 2*-ter *dell'articolo 3,* è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**93A0204**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 dicembre 1992, n. 36.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 - Conguaglio di fine anno 1992 - Certificazioni del datore di lavoro per i redditi corrisposti nell'anno 1992 - Nuove detrazioni d'imposta e nuovi limiti di reddito per l'anno 1993.**

*Alle intendenze di finanza*

*Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette*

*Agli uffici distrettuali delle imposte dirette*

*Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma - Milano - Bari - Pescara - Venezia - Bologna - Genova - Palermo - Torino - Salerno*

*Alle direzioni provinciali del Tesoro*

*Alle ragionerie provinciali dello Stato*

*Al Comando generale della Guardia di finanza*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Ai Ministeri*

*Alla Ragioneria generale dello Stato*

*Alle ragionerie centrali dei Ministeri*

*All'Istituto nazionale della previdenza sociale*

*Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo*

*Al Servizio centrale degli ispettori tributari*

### PREMESSA

La legge 14 novembre 1992, n. 438, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 18 novembre 1992, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni fiscali il provvedimento in esame ha ridisegnato la scala delle aliquote e gli scaglioni di reddito delle persone fisiche con effetto già dall'anno 1992; ha determinato la misura delle detrazioni d'imposta da attribuirsi nell'anno 1993 e i limiti di reddito entro i quali i familiari possono essere considerati fiscalmente a carico; ha stabilito nuove regole per il recupero del drenaggio fiscale a partire dall'anno 1993; ha dettato nuove regole per il trattamento da riservare ad alcuni oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con valenza sin dall'anno 1992; ha fissato, infine, le modalità per la determinazione dell'acconto IRPEF da versare nel mese di novembre 1992.

Nella presente circolare vengono di seguito forniti gli opportuni chiarimenti in ordine alle suddette disposizioni con riferimento anche al conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente ed alla certificazione del sostituto d'imposta.

### PARTE I

### NUOVE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - NUOVE MODALITÀ DI RECUPERO DEL FISCAL DRAG - DETRAZIONI D'IMPOSTA E LIMITI DI REDDITO.

1.1. *Aliquote e scaglioni di reddito per l'anno 1992.*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1991, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stati determinati gli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF da applicarsi dal 1° gennaio 1992.

L'art. 3, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria) ha poi elevato, per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.

Con l'art. 9, comma 3, del provvedimento in esame è stato reso permanente l'aumento delle aliquote disposto con la legge n. 415 del 1991 e, nel contempo, sono stati ristrutturati gli scaglioni di reddito successivi al secondo.

A partire dal 1° gennaio 1992 le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'art. 11 del citato testo unico, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono le seguenti:

| Redditi | Aliquote |
|---|---|
| *a)* fino a L. 7.200.000 | 10 per cento |
| *b)* oltre L. 7.200.000 fino a lire 14.400.000 | 22 per cento |
| *c)* oltre L. 14.400.000 fino a lire 30.000.000 | 27 per cento |
| *d)* oltre L. 30.000.000 fino a lire 60.000.000 | 34 per cento |
| *e)* oltre L. 60.000.000 fino a lire 150.000.000 | 41 per cento |
| *f)* oltre L. 150.000.000 fino a lire 300.000.000 | 46 per cento |
| *g)* oltre L. 300.000.000 | 51 per cento |

La ristrutturazione della curva delle aliquote e degli scaglioni — realizzata, per quanto riguarda le aliquote, nel modo indicato e, per quanto attiene agli scaglioni, lasciando inalterati i primi due e ripristinando gli altri nei valori esistenti nel 1989 — ha attuato una redistribuzione del carico tributario tra i contribuenti.

Per l'applicazione della nuova scala delle aliquote alle retribuzioni in sede di ritenuta valgono gli stessi criteri illustrati nella circolare 1/RT del 15 dicembre 1973, primo fra tutti quello concernente il ragguaglio degli scaglioni annui di reddito al periodo di paga.

Per dare attuazione, ai fini di detto ragguaglio agli scaglioni annui di reddito in cui si articola dal 1° gennaio 1992 la nuova curva, sono state predisposte le tabelle *A* e *B* che si riportano in allegato alla presente circolare. (Tabella *A* - Aliquote percentuali per scaglioni di reddito; Tabella *B* - Aliquote condensate per il calcolo rapido dell'imposta).

1.2. *Nuove modalità di recupero del drenaggio fiscale.*

Com'è noto, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, aveva stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

L'art. 9, comma 1, del testo legislativo in esame ha ora limitato gli interventi per il recupero del drenaggio fiscale, previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 69/1989, al solo adeguamento al tasso accertato di inflazione delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito.

In sede di prima applicazione dei predetti nuovi criteri, con il comma 2 dello stesso art. 9 del decreto-legge n. 384, ha provveduto il legislatore a fissare, per l'anno 1993, l'ammontare delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui ai suddetti articoli 12 e 13 del testo unico, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 9 in esame lascia, comunque, invariata la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni degli ammontari delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito per gli anni successivi.

1.3. *Detrazioni d'imposta e limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi per l'anno 1993.*

Come si è già avuto modo di precisare nel precedente punto 1.2., per l'anno 1993 è stato già fissato l'ammontare delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1993 le detrazioni d'imposta e i limiti di reddito sono i seguenti:

*a)* detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato L. 757.500;

*b)* detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

| | |
|---|---|
| per un figlio | L. 87.500 |
| per due figli | » 175.000 |
| per tre figli | » 262.500 |
| per quattro figli | » 350.000 |
| per cinque figli | » 437.500 |
| per sei figli | » 525.000 |
| per sette figli | » 612.500 |
| per otto figli | » 700.000 |
| per ogni altro figlio | » 87.500 |

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, la detrazione spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto, di L. 175.000;

*c)* detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;

*d)* limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;

*e)* detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;

*f)* limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;

*g)* limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;

*h)* ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;

*i)* ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.

Le nuove misure delle detrazioni sono analiticamente espresse nelle allegate tabelle da L a R; si riporta inoltre la tabella concernente l'indicazione dei nuovi limiti di reddito entro i quali è necessario applicare le misure correttive rispetto agli importi della ulteriore detrazione per reddito di lavoro dipendente.

1.4. *Detrazione per erogazioni e premi di cui alle lettere* b) *e* c) *del comma 2 dell'art 48 del testo unico delle imposte sui redditi.*

Altra novità recata dal provvedimento in esame è quella contenuta nell'art. 10, laddove è stato stabilito che per alcuni oneri indicati nell'art 10 del testo unico delle imposte sui redditi viene riconosciuta una detrazione d'imposta in luogo della già prevista deduzione di tali oneri dal reddito complessivo. È, infatti, riconosciuta per i cennati oneri una detrazione d'imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli considerati, e il limite superiore, rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

La stessa detrazione compete anche per gli oneri di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 48 del suddetto testo unico (per spese mediche integralmente deducibili e per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni). Conseguentemente, a differenza di quanto avveniva prima in base alla formulazione del comma 2 del citato art. 48 del testo unico, ora detti oneri non saranno più dedotti dal reddito di lavoro dipendente ma di essi si terrà conto, in sede di determinazione dell'imposta dovuta, con l'attribuzione della corrispondente detrazione.

## PARTE II

2.1. *Modalità per l'applicazione da parte dei sostituti d'imposta, per l'anno 1992, delle aliquote di imposta relative ai nuovi scaglioni di reddito, della detrazione per oneri sostenuti - Conguaglio di fine anno.*

Per l'anno 1992, le innovazioni recate dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, riguardanti l'ampiezza degli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF, spiegano efficacia in sede di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 1° gennaio, secondo la disciplina sostanziale illustrata nella prima parte della presente circolare.

Essendo le predette disposizioni entrate in vigore durante l'anno 1992, con vari periodi di paga completamente esauriti (e regolati quindi dalla previgente normativa), tenuto conto di quanto stabilito dal legislatore al comma 5 dell'art. 9 del suddetto provvedimento con la disposizione che la prima applicazione dei nuovi scaglioni avviene «a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore» del decreto e che «in sede di conguaglio di fine anno 1992, o se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro» si procede a «recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1° gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga» da parte dei sostituti d'imposta si è dovuto procedere alla prima applicazione dei nuovi scaglioni dal decorso mese di novembre ovvero nel corso del mese di settembre per i dipendenti con periodo di paga giornaliero, settimanale o quindicinale. I sostituti d'imposta hanno dovuto, ovviamente, procedere all'immediata applicazione dei nuovi scaglioni nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro, intervenuti dal 19 settembre 1992 e prima dei predetti ordinari termini, sia per quanto riguarda gli emolumenti ordinari sia per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

Per quanto attiene, invece, al recupero della maggiore ritenuta d'acconto relativa ai periodi di paga, a decorrere dal 1° gennaio 1992, durante i quali non erano ancora applicabili i nuovi scaglioni di reddito, i sostituti d'imposta, per i rapporti non ancora cessati, provvederanno ai relativi adempimenti in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Le somme da recuperare, in caso di incapienza rispetto agli emolumenti da corrispondere nel periodo di paga in cui è effettuato il conguaglio, interesseranno, per la parte differenziale, il periodo di paga immediatamente successivo.

Il ricalcolo delle ritenute d'acconto dovute ed il conseguente recupero dovranno contemporaneamente avvenire anche per gli emolumenti arretrati e per le indennità di fine rapporto (o acconti e anticipazioni delle stesse) corrisposti prima dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il ricalcolo delle ritenute conseguenti ai nuovi scaglioni e ai relativi recuperi d'imposta possono verificarsi i seguenti casi particolari:

lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima del 19 settembre 1992 e per i quali a tale data si sia già provveduto alla liquidazione degli emolumenti ordinari e delle indennità per la cessazione dei rapporti di lavoro.

In tali casi, poiché il datore di lavoro non è in grado di operare alcun recupero conseguente al ricalcolo delle ritenute relative agli emolumenti corrisposti, le maggiori imposte dovute saranno determinate sulla base delle dichiarazioni dei redditi che tali lavoratori dipendenti devono necessariamente presentare.

A tal fine i datori di lavoro, in sede di certificazione degli emolumenti corrisposti, avranno cura di precisare nelle annotazioni del certificato mod. 101 che il prelievo alla fonte non è esaustivo dell'imposta dovuta e che, pertanto, dovrà essere presentata da parte dell'interessato la dichiarazione dei redditi;

lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima della suddetta data del 19 settembre 1992 e per i quali si è provveduto, dopo tale data alla liquidazione o alla ulteriore liquidazione delle competenze

In tali casi il datore di lavoro provvederà ai necessari recuperi sia per quanto attiene agli emolumenti da tassare in via ordinaria sia per quelli da assoggettare a tassazione separata siano essi arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti oppure trattamenti di fine rapporto di lavoro.

Le annotazioni sul certificato mod. 101, specificate in precedenza, vanno effettuate soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere all'integrale recupero delle ritenute dovute;

lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestano la loro opera per una sola parte dell'anno (cosiddetti lavoratori stagionali).

I nuovi scaglioni di reddito operano anche agli effetti del calcolo delle ritenute d'acconto per gli emolumenti dei lavoratori stagionali a decorrere dal periodo di paga di novembre. Il ricalcolo ed il conseguente recupero della maggiore imposta relativa ai periodi di paga precedenti per tali lavoratori non potrà che avvenire al momento della cessazione del rapporto di lavoro o nel mese di dicembre se il rapporto cesserà in periodo successivo.

Nessun ricalcolo d'imposta potrà essere eseguito per rapporti di lavoro stagionale cessati prima del 19 settembre 1992 per i quali la liquidazione degli emolumenti sia avvenuta entro la stessa data.

2.2. *Detrazione in luogo della deduzione per oneri di cui alle lettere* b) *e* c) *dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi.*

L'art. 10 del provvedimento in esame ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della deduzione di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, riconoscendo per essi una detrazione d'imposta in luogo della deduzione dal reddito complessivo già prevista dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi. Tale detrazione è riconosciuta in misura percentuale degli oneri sostenuti (27%, 22% e 10%) in relazione all'entità del reddito posseduto.

Al comma 4 dello stesso art. 10 del provvedimento è stata altresì estesa l'applicazione del nuovo regime anche alle fattispecie previste dall'art. 48, lettere *b)* e *c)* del suddetto testo unico.

In particolare, sono state ricondotte nell'ambito del nuovo tipo di detrazione anche le spese sanitarie considerate interamente deducibili dalla lettera *e)* del suddetto art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi nonché i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni di cui alla lettera *m)* dello stesso art. 10, che vengono gestite dal datore di lavoro e che, in base al citato art. 48, non concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In buona sostanza, nel precedente regime venivano anticipati già in sede di ritenuta alla fonte gli effetti della deduzione dal reddito complessivo di tali oneri.

Con la nuova disposizione gli oneri della specie concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui il sostituto d'imposta procede al calcolo delle ritenute da operare, ma per essi verrà dallo stesso sostituto riconosciuta, senza necessità che il lavoratore dipendente debba espressamente richiederla, la corrispondente detrazione d'imposta che, conseguentemente, ridurrà l'importo complessivo della ritenuta.

In ordine ai premi di cui alla lettera *c)* di detto art. 48, per i quali è operata la trattenuta a carico del lavoratore dipendente, il sostituto, pur non dovendo far concorrere il relativo importo alla formazione del reddito, dovrà comunque riconoscere la suddetta detrazione d'imposta.

Dalla nuova disciplina applicata alle fattispecie di cui alle citate lettere *b)* e *c)* dell'art. 48 non può comunque scaturire la realizzazione di una delle ipotesi di cui all'ultimo periodo della lettera *e)* dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi e, pertanto, gli oneri in argomento non possono essere presi nuovamente in considerazione ai fini dell'attribuzione della detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

L'assoggettamento a tassazione degli oneri di cui trattasi deve avvenire nel periodo di paga in cui sono effettuate le corrispondenti erogazioni da parte del datore di lavoro; la relativa ritenuta deve però essere attenuata con il contestuale riconoscimento della detrazione d'imposta commisurata al 27 per cento delle suddette erogazioni. Tale percentuale dovrà però essere ridotta come si è già detto al 22 per cento oppure al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare delle erogazioni eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli altri oneri, e il limite superiore, rispettivamente, del secondo e del primo scaglione di reddito. In concreto, il sostituto d'imposta dovrà riferirsi all'ammontare complessivo di tutte le somme, rilevanti ai fini della ritenuta, percepite dal lavoratore dipendente nel periodo di paga e, quindi, alle aliquote d'imposta a cui tali somme vanno assoggettate.

È fuor di dubbio che in sede di conguaglio di fine anno il datore di lavoro dovrà accertare la congruità della detrazione accordata e procedere agli eventuali conguagli.

2.3. *Conguaglio di fine anno relativo all'anno 1992.*

Nell'anno 1992 sono intervenute le modifiche legislative di cui si è già detto che interessano anche le modalità di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente.

Per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1992 i sostituti d'imposta dovranno attenersi alle stesse regole generali vigenti per i conguagli di fine anno degli anni decorsi.

Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre 1974, per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14 dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n. 13 del 2 maggio 1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di L. 52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché le circolari n. 37 del 19 novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio di fine anno 1981, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982 relativa al

conguaglio di fine anno 1982 le circolari n. 21 del 3 maggio 1983 e n. 29 del 4 luglio 1983 relative alle variazioni in corso d'anno della tabella delle aliquote IRPEF e delle detrazioni d'imposta, la circolare n. 57 del 23 dicembre 1983 relativa al conguaglio di fine anno 1983, la circolare n. 45 del 29 dicembre 1984 relativa al conguaglio di fine anno 1984, la circolare n. 40 del 28 dicembre 1985 relativa al conguaglio di fine anno 1985, la circolare n. 40 del 9 dicembre 1986 sia per la parte relativa al conguaglio di fine anno 1986, sia per la nuova disciplina delle detrazioni d'imposta e per la nuova curva delle aliquote e, infine, la circolare n. 2 del 28 gennaio 1988 relativa al conguaglio di fine anno 1987 e la circolare n. 1 del 28 gennaio 1989 relativa al conguaglio di fine anno 1988.

Circa i termini per l'effettuazione dei conguaglio di fine anno si richiama, in particolare, l'attenzione dei sostituti sul disposto dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno 1992, i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono effettuare il predetto conguaglio fino al 28 febbraio 1993.

Pertanto, anche per l'anno 1992, ove i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine di tale anno, potranno provvedervi nei successivi mesi di gennaio e di febbraio 1993, con il conseguente spostamento al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso, a seconda che i versamenti siano effettuati, rispettivamente, dai datori di lavoro agricoli o dai datori di lavoro non agricoli (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio 1984, in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984).

Si fa presente, tuttavia, che lo spostamento al 28 febbraio 1993 delle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese di effettuazione del conguaglio (dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31 dicembre 1992 ed alle relative ritenute operate fino a tale data.

Si ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel senso che soltanto se l'effettuazione delle operazioni di conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane conseguentemente spostato al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio; mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio sia stato eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle relative ritenute va effettuato entro il 15 o 20 gennaio 1993.

In aggiunta a quanto già ricordato, si ribadisce che lo spostamento alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio potrà riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei pensionati.

Per i casi in cui in sede di conguaglio si presenta il problema del rimborso al dipendente dell'imposta che risulta trattenuta in più dal datore di lavoro nei periodi di paga dell'anno 1992, si rammenta quanto segue.

Qualora il datore di lavoro, in sede di conguaglio si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di procedere, a causa dell'incapienza del monte-ritenute a sua disposizione, al rimborso dell'imposta che risulta trattenuta in più, si conferma che il datore di lavoro stesso è autorizzato ad eseguire la compensazione con le ritenute da effettuare sui redditi di lavoro dipendente nell'anno 1993, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio dell'anno 1992 relativamente a quei crediti d'imposta che non hanno potuto essere soddisfatti in tale sede.

Naturalmente, al medesimo recupero in sede di versamento delle ritenute relative ai periodi di paga dell'anno 1993 potranno procedere anche i datori di lavoro che abbiano, in tutto o in parte, anticipato le somme necessarie per rimborsare tempestivamente ai dipendenti le eccedenze a loro credito.

In proposito si conferma che le restituzioni d'imposta non debbono essere estese al conguaglio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell'anno.

Come per i decorsi anni, anche per il conguaglio di fine anno 1992 il datore di lavoro, per la determinazione dell'imposta dovuta da ciascun dipendente, terrà conto, oltre che dei compensi accessori pagati da terzi nell'anno 1992 e tempestivamente comunicati, anche di quelli pagati sempre da terzi, nell'anno 1991 le cui comunicazioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, siano pervenute al datore di lavoro dopo il compimento delle operazioni di conguaglio relative al predetto anno 1991. Pertanto i sostituti d'imposta si asterranno dal restituire le comunicazioni di cui trattasi ai soggetti che le hanno inviate in ritardo.

Anche per l'anno 1992 i sostituti d'imposta che hanno accordato le detrazioni sulla base delle dichiarazioni all'uopo rese dagli interessati, opereranno la revoca delle detrazioni per carichi di famiglia ove il soggetto interessato, valutata la posizione reddituale dei propri familiari «a carico», anche alla luce del limite di L. 4.800.000, ne abbia fatto espressamente richiesta in tempo utile perché se ne possa tener conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno.

Fermi restando, a regime, i suesposti chiarimenti, va fatto presente che il conguaglio di fine anno 1992 deve tener conto, oltre che delle detrazioni d'imposta e dei relativi limiti di reddito fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991 (allegati da *c* ad *i*), anche delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo i criteri illustrati nella presente circolare.

## PARTE III

## CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1992

### 3.1. *Cenni generali.*

Il certificato modello 101 predisposto per i redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1992 non è più strutturato in modo da consentire al lavoratore dipendente di dichiarare anche i redditi dei fabbricati eventualmente posseduti in aggiunta al reddito di lavoro certificato.

Il nuovo modello, quindi, non consente di essere utilizzato quale dichiarazione dei redditi, ma svolge soltanto la funzione di certificato rilasciato dal sostituto d'imposta normalmente al termine delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente.

La ristrutturazione del modello si è resa necessaria a seguito dell'istituzione dell'assistenza fiscale che, ai sensi dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere prestata ai lavoratori dipendenti o pensionati per l'assolvimento degli obblighi connessi alla dichiarazione dei redditi a cui sono tenuti. Ed invero è prevista tale assistenza da parte dei datori di lavoro o enti erogatori di trattamenti pensionistici ovvero da parte dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti o pensionati, ai quali gli interessati presentino una apposita dichiarazione (Mod. 730).

Ai sensi dell'art. 78, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991, i possessori del solo reddito di lavoro dipendente certificato dal modello 101 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa; il certificato però può essere presentato ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 740, il certificato deve essere allegato a tale dichiarazione; non va allegato, invece, se la dichiarazione è resa con il mod. 730, nell'ambito dell'assistenza fiscale, al datore di lavoro o all'ente pensionistico o ad un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti o pensionati (CAAF/dip).

Per quanto riguarda le altre certificazioni (Mod. 102 e Mod. 201) che i sostituti d'imposta devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute d'acconto operate, rispettivamente, sulle indennità di fine rapporto di lavoro e sui trattamenti pensionistici dagli stessi corrisposti nell'anno 1992, si fa presente che, non essendo emerse esigenze di ristrutturazione grafica dei relativi certificati, i certificati stessi non contengono alcuna modificazione, ad esclusione dei necessari aggiornamenti temporali e, per il solo modello 201, il suo adeguamento per l'utilizzazione nell'ambito dell'assistenza fiscale.

Le indennità corrisposte per cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti continueranno ad essere certificate con l'apposito modello 102-*bis*, approvato con decreto ministeriale 12 marzo 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo successivo.

Ciò premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle circolari in precedenza citate, si rammenta in particolare quanto segue.

I certificati — Mod. 101, Mod. 102 e Mod. 201 — devono essere redatti in conformità dei modelli approvati con i decreti ministeriali pubblicati nel supplemento ordinario n. 132 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 18 dicembre 1992.

Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente circolare.

Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati predetti devono essere consegnati ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1993.

In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama l'attenzione dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo — assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 — opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 740).

In proposito questo Ministero ritiene che, pur in mancanza di una espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che trattasi, qualora non sia possibile la consegna diretta nelle mani dell'interessato, possa avvenire a mezzo del servizio postale, sempreché la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del termine previsto dalla legge.

Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati certificati, il sostituto d'imposta dovrà provvedere, a richiesta dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Per consentire al lavoratore dipendente o al pensionato di presentare entro i previsti termini del 28 febbraio e del 31 marzo la dichiarazione dei redditi modello 730, il sostituto d'imposta dovrebbe anticipare il rilascio della certificazione relativa ai redditi conseguiti dagli interessati, soggetti a ritenuta d'acconto.

Il sostituto d'imposta che si trova nell'impossibilità di rilasciare entro il mese di febbraio i certificati previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a richiesta dell'interessato — fermo restando l'obbligo di rilascio della certificazione

entro il termine previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 — deve comunicargli gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730.

Tale comunicazione anticipata, debitamente sottoscritta, dovrà, pertanto, contenere i seguenti elementi, con riferimento alle singole certificazioni:

Mod. 101: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai punti 4, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34 di tale modello con le relative specificazioni;

Mod. 102: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai righi 1, 2 e 3, colonne 2 e 4, e di rigo 13 di tale modello con le relative specificazioni;

Mod. 201: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai punti 5, 18, 19, 25, 26 e 30 di tale modello con le relative specificazioni nonché quello relativo ai contributi assistenziali.

Per tutte le altre certificazioni del sostituto d'imposta, oltre ai dati identificativi del sostituto e del sostituito, la dichiarazione anticipata dovrà contenere i dati relativi all'ammontare del reddito erogato e alle ritenute operate.

Si rammenta infine che, all'infuori dell'arrotondamento alla lira, nessun altro troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli importi dei modelli 101, 102 e 201.

I datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (condomini privati nei confronti dei portieri; persone fisiche nei confronti di collaboratori familiari, autisti, giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale; ecc.) e che, pertanto, non sono tenuti ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, non devono rilasciare al dipendente il certificato modello 101 e, nei casi di corresponsione di trattamento di fine rapporto, il modello 102. Tuttavia, poiché tali somme non assoggettate a ritenuta devono essere dichiarate a cura dei percipienti, i suddetti datori di lavoro, al fine di facilitare il menzionato obbligo, possono rilasciare una dichiarazione in forma libera contenente l'ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1992 e la causale della corresponsione.

L'obbligo di rilasciare l'attestazione delle ritenute operate non nella forma del modello 101 ma nella forma di una semplice certificazione redatta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sussiste invece nei casi di corresponsione di quei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali in sede di ritenuta non si applicano integralmente le regole proprie del reddito di lavoro dipendente.

Parimenti il modello 101 non può essere utilizzato per certificare i redditi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del lavoratore dipendente. In tali casi deve essere rilasciata una certificazione contenente, oltre ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

La sottoscrizione delle certificazioni e delle comunicazioni anticipate può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che trasmettono le dichiarazioni modello 770 all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici (cfr. la circolare n. 33 del 5 dicembre 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992).

3.2. *Certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1992 (Mod. 101).*

Il modello 101 è suddiviso in due parti: la prima da compilarsi a cura del datore di lavoro, la seconda da utilizzarsi da parte del lavoratore dipendente ai fini della scelta per la destinazione dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La parte relativa alla certificazione è suddivisa in sei sezioni.

*Sezione I*

Questa sezione contiene i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore dipendente percettore dei compensi.

In ordine alla compilazione di questa sezione torna utile ricordare che il codice di attività, anche se richiesto tra gli elementi di identificazione del sostituto d'imposta, serve a classificare anche il settore di attività del dipendente e coincide sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un unico settore di attività. Questa coincidenza viene meno nelle ipotesi in cui il sostituto operi in più settori di attività.

Il codice relativo all'attività esercitata deve essere indicato secondo la classificazione delle attività economiche contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 14 dicembre 1991 (supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991) come modificata ed integrata dal decreto ministeriale 12 dicembre 1992 (supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992).

*Sezione II*

Nel punto 1 vanno indicati i compensi corrisposti nell'anno 1992 quali stipendio, mensilità aggiuntive, indennità varie e altri compensi nonché i trattamenti pensionistici erogati dagli enti non obbligati a certificare i trattamenti stessi mediante lo speciale certificato modello 201 (enti senza personalità di diritto pubblico).

L'indicazione dei compensi deve avvenire al netto dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi posti a carico del dipendente, versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale, i quali unitamente ai contributi relativi agli altri emolumenti riportati nei punti 2), 3) e 4) del modello, vanno indicati al successivo punto 6).

Si rammenta che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate le varie indennità anticipate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali (indennità di malattia, puerperio ecc.)

Vanno qui inoltre indicati gli emolumenti che, seppur pagati al dipendente direttamente dagli enti previdenziali, sono stati, a cura del dipendente stesso, comunicati al datore di lavoro al fine del loro inserimento nel conguaglio di fine anno.

Nella determinazione dell'importo da indicare al punto 1 deve, inoltre, tenersi conto degli importi relativi alle erogazioni e ai premi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi che, a norma dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, devono concorrere alla formazione del reddito imponibile nelle ipotesi previste.

Al punto 13 di questa sezione va indicato l'importo della detrazione d'imposta che, ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 384/1992, viene riconosciuta in luogo della deduzione relativa agli oneri indicati nella sezione IV del presente certificato.

*Sezione III*

La sezione terza è riservata agli emolumenti relativi ad anni precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno 1992, che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine anno in quanto soggetti a tassazione separata. Tali emolumenti, ove ne ricorrano le condizioni, dovranno formare oggetto di ricalcolo, come già detto al precedente paragrafo 2.1.

Il comma 4 dell'art. 18 del testo unico delle imposte sui redditi, nel recepire, nella sostanza, il disposto dell'art. 20 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha esteso anche agli arretrati di stipendio la possibilità di ridurre l'imposta dovuta dell'importo delle detrazioni non fruite negli anni in cui si riferiscono gli arretrati. I lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di poter usufruire della disposizione in argomento devono dichiarare al datore di lavoro o all'ente erogatore della pensione l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni di riferimento degli arretrati. Il datore di lavoro si troverà così nella condizione di ridurre l'imposta dovuta sugli arretrati di un importo pari alle detrazioni o quote di detrazioni non fruite.

*Sezione IV*

Si richiama quanto già detto nella precedente sezione II in ordine alla detrazione, in luogo della deduzione, spettante per gli oneri di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi.

*Sezione V*

La sezione V è riservata all'indicazione dell'importo della retribuzione o della pensione relativa al mese di gennaio o, in mancanza, di quella del mese di febbraio che deve essere riportato nel modello 730 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza da parte dei CAAF/dip. Tale retribuzione o pensione di riferimento deve essere indicata al netto di tutte le ritenute anche non erariali; si deve quindi avere riguardo alla somma che resta effettivamente a disposizione del dipendente o pensionato.

In caso di periodi di paga diversi da quello mensile ai fini della individuazione della retribuzione di riferimento deve tenersi conto delle retribuzioni relative al mese.

Ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento per i soggetti assunti durante il mese di febbraio, per i quali non viene corrisposta una intera mensilità, può essere effettuato il ragguaglio al mese.

3.3 *Certificato delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1992 soggette a tassazione separata (Mod. 102)*

Il modello 102 continua ad essere strutturato nelle seguenti quattro sezioni ed è corredato di avvertenze per la compilazione e di note esplicative.

*Sezione I* - Dati anagrafici dell'erogante e del percettore delle indennità.

*Sezione II* - Dati relativi al rapporto di lavoro, dati anagrafici del datore di lavoro in caso di erogazione dell'indennità effettuata da soggetto diverso dallo stesso datore di lavoro e dati anagrafici del lavoratore dipendente in caso di indennità corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

*Sezione III* - Dati contabili relativi all'indennità. E' appena il caso di precisare che, nel compilare questa sezione nei casi di corresponsione di una anticipazione di «altre indennità e somme», dovranno essere riportate al rigo 4 anche le eventuali anticipazioni erogate in anni precedenti, con l'avvertenza che tale indicazione non dovrà influire sulla determinazione della ritenuta, determinazione che avverrà mediante l'applicazione dell'aliquota del 10%, al solo importo di rigo 3, colonna 4. Si fa presente, inoltre, che nel caso di anticipazione sia di T.F.R. che di «altre indennità e somme», al rigo 7, colonna 4, dovrà essere indicata la sola aliquota applicata al T.F.R. e non anche l'aliquota del 10% applicata alle «altre indennità e somme» che determina la ritenuta da indicare al rigo 11, colonna 5.

*Sezione IV* - Dati relativi alla quota di indennità corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

* * *

Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

*Il Ministro:* GORIA

## ALLEGATO A

**MOD. 101** (Art. 1, 2, 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) **ORIGINALE** MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di ........................................ Centro di Servizio di........................
il .......................... n° ............................ oppure Ufficio II. DD. di ........................ n° .............

**SEZ. I** — **IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE**

| COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| | | |

**SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE** — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno | mese | anno 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

**DOMICILIO FISCALE** — COMUNE — PROV (sigla) — VIA E NUMERO CIVICO — ATTIVITÀ

**CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1992 AL SIG.**

| COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| | | |

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno | mese | anno 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

**SEZ. II** — **I SEGUENTI COMPENSI**

| | | N. |
|---|---|---|
| **EMOLUMENTI** | STIPENDIO, MENSILITÀ AGGIUNTIVE, INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI, PENSIONI, AL NETTO DEI CONTRIBUTI DI CUI AL PUNTO 6 | 1 |
| | INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO, PER LA PARTE IMPONIBILE, AL NETTO DEI CONTRIBUTI DI CUI AL PUNTO 6 | 2 |
| | INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ECC. CORRISPOSTI DA TERZI, AL NETTO DEI CONTRIBUTI DI CUI AL PUNTO 6 | 3 |
| | INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ECC. CORRISPOSTI DA TERZI, NON ASSOGGETTATI AL CONTRIBUTO PER IL S S N | 4 |
| | TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1 + 2 + 3 + 4) | 5 |
| **CONTRIBUTI** | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DIPENDENTE O PENSIONATO | 6 |
| **CALCOLO DELLA RITENUTA** | IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI | 7 |
| | Detrazione per coniuge a carico (8) — Detrazione per figli a carico (9) — Detrazione per altri familiari a carico (10) | |
| | Detrazione per lavoro dipendente (11) — Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (12) — Detrazione per erogazioni e premi di cui alla Sez. IV (punti 27 28 29) (13) — TOTALE DETRAZIONI | 14 |
| | TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE (di cui (15) operate da terzi) | 16 |
| | EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO (14 ÷ 16 - 7) | 17 |
| | RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (16 - 17) | 18 |

**SEZ. III** — **I SEGUENTI EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

| | | N. |
|---|---|---|
| **EMOLUMENTI** | EMOLUMENTI (al netto di L. \| per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) | 19 |
| **CALCOLO DELLA RITENUTA** | Retribuzioni al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente o del pensionato — Anno 1990 (20) — Anno 1991 (21) — Retribuzione media (22) — Aliquota (23) | |
| | RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (19 x 23) | 24 |
| | DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ARRETRATI (art. 18, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi) | 25 |
| | RITENUTA FISCALE OPERATA (24 - 25) | 26 |

**SEZ. IV** — Erogazioni a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) (27) — Erogazioni in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) (28) — Premi di assicurazione versati dal datore di lavoro (art. 48 c. 2 lett. c) T.U.I.R.) (29)

**SEZ. V** — **EMOLUMENTI, AL NETTO DELLE RITENUTE ANCHE NON ERARIALI, DEL MESE DI GENNAIO 1993 O DEL PRIMO MESE INTERO SUCCESSIVO** (30)

**SEZ. VI** — **RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO**

| INIZIO RAPPORTO (giorno, mese, anno) | FINE RAPPORTO (giorno, mese, anno) | È stato rilasciato il relativo modello 102? | Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)? |
|---|---|---|---|
| 31 — 1992 | 32 — 1992 | 33 (SI o NO) | 34 (SI o NO) |

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA

**ANNOTAZIONI**

**SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

| Stato (a scopi sociali o umanitari) | Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi) | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari) | Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari) |
|---|---|---|---|
| | | | |

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato

Firma

## AVVERTENZE GENERALI

**Il presente certificato deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare.**

1. Il lavoratore dipendente o pensionato che nell'anno 1992 ha posseduto soltanto il reddito di lavoro dipendente o di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi
   Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta.

2. Il lavoratore dipendente o pensionato deve presentare la dichiarazione dei redditi mod 740 (allegando il presente certificato in unico esemplare), oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora nell'anno 1992 abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta, ovvero in aggiunta al reddito di lavoro dipendente o di pensione attestato da questo certificato

a) ha conseguito altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo anche occasionale, ecc ) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale,

b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata,

c) ha percepito emolumenti arretrati e negli anni 1990 e 1991, ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica retribuzione o pensione, ovvero ha percepito emolumenti arretrati diversi da quelli riportati nel presente certificato

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 14 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il lavoratore dipendente o pensionato non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite Tale diritto, normalmente, viene meno quando il familiare a carico ha superato il limite di reddito per essere considerato tale (**per la verifica del diritto alla fruizione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi**).

**N.B. La dichiarazione dei redditi non deve essere presentata se il lavoratore dipendente o pensionato ha posseduto nell'anno 1992 altre retribuzioni o pensioni che, sommate alla retribuzione o pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 8.047.000 (somma degli importi indicati al punto 5 dei modd. 101 e 201).**

3. Si ricorda che, ai sensi del D L 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n 227, i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite di monopoli

4. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1992 (art 24 della legge 13 aprile 1977, n 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, sarà cura del lavoratore dipendente o pensionato, ove occorra, fare fotocopia del presente modello per i propri usi

## SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall'anno finanziario 1990, sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblee di Dio in Italia saranno devolute alla gestione statale

Sono ammessi ad effettuare la scelta anche i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di un reddito di lavoro dipendente o di pensione, attestato da un solo modello 101 di ammontare superiore a L 8 047 000 (vedi punto 5), ove gli interessati non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il possesso di altri redditi o per altra causa
Non sono invece ammessi alla scelta i lavoratori dipendenti e i pensionati il cui reddito di lavoro o di pensione — o la somma dei redditi di lavoro o di pensione posseduti – sia pari o inferiore a Lire 8 047 000, in quanto risultano in ogni caso esonerati da qualsiasi adempimento fiscale

Per esprimere la scelta i lavoratori dipendenti o pensionati devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, devono inoltre completare il modello con l'indicazione dei propri dati anagrafici e del numero di codice fiscale ove il datore di lavoro o ente erogante non li abbia indicati, devono infine apporre anche la firma in calce al modello stesso
Allo stesso modo va compilato il secondo esemplare del modello, facendo attenzione che le firme siano apposte su entrambi gli esemplari I due esemplari vanno presentati congiuntamente al comune di residenza o spediti al competente ufficio finanziario Per la consegna o la spedizione vanno utilizzate le buste piccole di colore blu del modello 101 preindirizzate ai Centri di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, una comune busta bianca da indirizzare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

ALLEGATO B

# ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

SEZ I. — Il datore di lavoro deve indicare l'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche allegata al decreto ministeriale del 14 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991 - serie generale e già distribuita unitamente ai moduli di dichiarazione annuale IVA relativa al 1991 come modificata ed integrata dal decreto ministeriale 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992.

SEZ II. — Al punto 13 di questa sezione va indicato l'importo della detrazione d'imposta riconosciuta in luogo della deduzione ai sensi dell'art. 10, commi 1, 4 e 5 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n 438.

SEZ IV. — In questa sezione vanno indicati gli importi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi.

Al punto 27 vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie sostenute dal dipendente previste come interamente deducibili ai sensi della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 10 del testo unico citato per le quali pure compete una detrazione d'imposta in luogo della deduzioe, ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 384 del 1992.

Al punto 28 va invece indicato il premio imputabile al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico (art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi), nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto per tali erogazioni la forma assicurativa stipulando un contratto di assicurazione avente per oggetto esclusivamente le spese sanitarie interamente deducibili o contenente l'indicazione nominativa dei beneficiari.

Al punto 29 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera *m)* dal comma 1 dell'art. 10 del testo unico, i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenute a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

SEZ V. — Nella sezione va indicato l'importo degli emolumenti, a netto anche delle ritenute non erariali erogate nel mese di gennaio o nel primo mese intero successivo. Tale indicazione è necessaria per consentire al lavoratore dipendente o al pensionato di indicare detti emolumenti nell'apposito spazio della dichiarazione modello 730 in caso di presentazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Nei certificati da rilasciare ai lavoratori dipendenti cessati prima del 19 settembre 1992, per i quali non è stato operato il recupero della maggior ritenuta dovuta ai sensi delle disposizioni recate dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, sia per i redditi a tassazione ordinaria che per quelli a tassazione separata, il datore di lavoro dovrà apporre nelle «annotazioni» la seguente dicitura «Poichè la ritenuta di cui ai punti 16 e 26 del presente modello non è esaustiva dell'imposta dovuta anche ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, il titolare del presente certificato deve presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 oppure, ove ne ricorrano le condizioni, il mod. 730».

Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico

Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'Inps e da altri enti pubblici viene rilasciato il certificato Mod. 201 (pensioni Tesoro, INPS, enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Il presente modello non può essere utilizzato per certificare i redditi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del lavoratore dipendente. In tali casi deve essere rilasciata una certificazione contenente, oltre ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973

Il modello deve essere consegnato al lavoratore dipendente, almeno in duplice esemplare .

**MOD. 102** (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) ORIGINALE (da allegare alla dichiarazione dei redditi) MODULARIO F. Imposte - 273

**SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE**

COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE | NOME | CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE: SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO

**CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1992 AL SIG. (a)**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

**SEZ. II — PER IL RAPPORTO DI LAVORO**

Data di inizio giorno mese anno 19 | Data di cessazione giorno mese anno 19 | Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni mesi | di cui periodo convenzionale anni mesi

Quota eccedente | Rapporto di lavoro a tempo parziale (b) | con una percentuale del % | per un periodo considerato di anni mesi

SOLO SE IL SOGGETTO PERCIPIENTE LE INDENNITÀ È DIVERSO DAL LAVORATORE DIPENDENTE (a): COGNOME DEL LAVORATORE DIPENDENTE (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOLO SE IL SOGGETTO EROGANTE È DIVERSO DAL DATORE DI LAVORO: COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO | NOME | CODICE FISCALE

**SEZ. III — LE SEGUENTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA**

| N. ord. | | TIPO DI INDENNITÀ | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE | | ALTRE INDENNITÀ E SOMME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Mese di erogazione | 2 Ammontare netto (c) | 3 Mese di erogazione | 4 Ammontare netto (c) |
| 1 | EMOLUMENTI CORRISPOSTI | Indennità | | | | |
| 2 | | Acconti | | | | |
| 3 | | Anticipazioni | | | | |
| 4 | | Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1991 | | | | |
| 5 | | TOTALE EMOLUMENTI | | | | |

| N. ord. | | | RAPPORTO DI LAVORO A tempo pieno | RAPPORTO DI LAVORO A tempo parziale | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLA ALIQUOTA | RIDUZIONE | | | |
| 7 | | Aliquota media del Reddito di Riferimento (R.R.= T.F.R. o Indennità equipollente (d) / Periodo di commisurazione x 12) | | | ALIQUOTA (e) % |
| | | | PERCENTUALE | ANNUALE | TOTALE |
| 8 | | SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 3° COMMA, DELLA L. 482/1985 (f) — RIDUZIONI | | | |
| | | Retribuzioni erogate negli anni: | | 5 RETRIBUZIONE MEDIA | 6 ALIQUOTA |
| 9 | | 1 19 — 2 — 3 19 — 4 | | | % |

| N. ord. | | | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE | ALTRE INDENNITÀ E SOMME | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CALCOLO DELLE RITENUTE | IMPONIBILE | | | |
| 11 | | IMPOSTA DOVUTA | | | |
| 12 | | RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SUGLI IMPORTI DI RIGO 4 | | | |
| 13 | | RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO | | | |
| 14 | | TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE | | | |
| 15 | | RITENUTE FISCALI OPERATE IN ECCEDENZA (g) (importo a credito da far valere nella dichiarazione dei redditi) | | | |

**SEZ. IV** — *SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 2122 CODICE CIVILE O DELLE LEGGI SPECIALI CORRISPONDENTI (a)*

| | 1 Quota spettante | 2 Indennità spettante | 3 Ritenute fiscali spettanti |
|---|---|---|---|
| 16 | % | | |

**SEZ. V** — *SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE*

| 17 | IMPONIBILE PER ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI NEL PERIODO 1988-1991 | |
|---|---|---|

**ANNOTAZIONI**

**AVVERTENZE** ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PRESENTARE NELL'ANNO 1993 VANNO ALLEGATI L'ORIGINALE E LA COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA DEL PRESENTE MODELLO
**IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ IN ALCUN CASO SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE .................................... DATA ....................................

## AVVERTENZE

Il presente modello, da rilasciare in duplice esemplare (originale e copia per l'elaborazione automatizzata), deve essere utilizzato per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, o loro anticipazioni, erogate nell'anno 1992 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 al 1992 o non ancora avvenute

Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il modello 102-BIS

Gli importi delle indennità devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

Per mese di erogazione si intende quello dell'ultima (o unica) erogazione.

## NOTE

a) Nel secondo riquadro della SEZ. I va indicato il percettore delle indennità; se il percettore è il lavoratore dipendente non vanno compilate nè la parte della SEZ. II riservata ai dati anagrafici del lavoratore dipendente nè la SEZ. IV.
Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che
- nella SEZ I devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nella SEZ. II devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto;
- la SEZ. III deve essere compilata con riferimento all'intera indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;
- nella SEZ. IV devono essere riportati i dati richiesti con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato.

b) Se nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro le prestazioni a tempo parziale sono avvenute in periodi diversi e/o con percentuali diverse i dati richiesti vanno indicati unitariamente.

c) L'ammontare netto è determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3-ter e 3-quater del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 maggio 1988, n 154, e successive modificazioni

d) Indicare nell'apposito spazio l'ammontare netto del T.F.R o dell'indennità equipollente utilizzato per il calcolo del reddito di riferimento.

e) Nel caso di anticipazioni sia di "T F.R o Indennità equipollente" sia di "Altre indennità e somme" (rigo 3) va indicata la sola aliquota determinata con riferimento al T.F.R o Indennità equipollente.

f) Qualora il sostituto di imposta, in applicazione del 3° comma dell'art 4 della Legge n. 482 del 1985, abbia tenuto conto della normativa in vigore prima della suddetta legge, non deve compilare i righi 6 e 7; nel rigo 8 deve indicare le riduzioni spettanti e nel rigo 9 le retribuzioni del biennio precedente l'anno di cessazione del rapporto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del dipendente.

g) Riempire solo se il totale delle ritenute fiscali operate (rigo 14) eccede l'imposta dovuta (rigo 11).

**N.B.** Il rigo 17 va compilato solo se nel periodo 1988-1991 per la prima volta sono stati corrisposti acconti o anticipazioni.

**MOD 201 (pensioni Tesoro – Inps – Enti pubblici)**
(Art 2 della legge 30 marzo 1981 n 119 e successive modificazioni)

| MODULARIO |
| --- |
| F Imposte 806 |

| Presentato al Comune di<br>il n° | Centro di Servizio di<br>oppure n<br>Ufficio II DD di |
| --- | --- |

**ENTE EROGANTE**

**CON SEDE IN**

| NUMERO DI CODICE FISCALE |
| --- |
| |

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1992 AL SIG

| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
| --- | --- | --- |
| | | |

| SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV (sigla) | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

| 5 EMOLUMENTI IMPONIBILI AL NETTO DEI CONTRIBUTI | 14 TOTALE DETRAZIONI | 18 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI |
| --- | --- | --- |
| | | |

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

| 19 IMPORTO ARRETRATI | 23 ALIQUOTA % | 25 DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE | 26 RITENUTA FISCALE OPERATA |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

| RATA DI PENSIONE AL NETTO DELLE RITENUTE ANCHE NON ERARIALI DEL MESE DI GENNAIO 1993 O DEL PRIMO MESE INTERO SUCCESSIVO | 30 |
| --- | --- |

| ESTREMI DELLA PENSIONE | DATA | FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE |
| --- | --- | --- |
| | | |

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) [illegible]

| Stato (a scopi sociali o umanitari) | Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi) | Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari) | Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

| ANNOTAZIONI |
| --- |
| |

| **Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato** | FIRMA |
| --- | --- |

(I) Contributi assistenziali di cui all art 5 comma 13 della legge 29 dicembre 1990 n 408 dei quali l ente erogante ha già tenuto conto nella determinazione degli emolumenti imponibili del punto 5 L importo di detti contributi non è deducibile nella dichiarazione dei redditi ove la stessa debba essere presentata

## AVVERTENZE GENERALI

**Il presente certificato deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare**

1 Il pensionato che nell anno 1992 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato sia della dichiarazione dei redditi
Tuttavia qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL OTTO PER MILLE DELL IRPEF il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici al fine di esprimere tale scelta

2 Il pensionato deve presentare la dichiarazione dei redditi mod 740 (allegando il presente certificato in unico esemplare) oppure se intende avvalersi dell assistenza fiscale la dichiarazione mod 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni) qualora nell anno 1992 abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall imposta ovvero in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato

a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni stipendi indennità redditi di terreni e fabbricati redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo anche occasionale ecc ) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale

b) ha percepito indennità di anzianità di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata

c) ha percepito emolumenti arretrati e negli anni 1990 e 1991 ha percepito altri redditi oltre quello dell unica pensione ovvero ha percepito emolumenti arretrati diversi da quelli riportati nel presente certificato

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell importo delle detrazioni indicato al punto 14 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite Tale diritto normalmente viene meno quando il familiare a carico ha superato il limite di reddito per essere considerato tale (**per la verifica del diritto alla fruizione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi**)

**N B La dichiarazione dei redditi non deve essere presentata se il pensionato ha posseduto nell'anno 1992 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato formano un ammontare complessivo non superiore a lire 8 047 000 (somma degli importi indicati al punto 5 dei modd 101 e 201)**

3 Si ricorda che ai sensi del D L 28 giugno 1990 n 167 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990 n 227 i soggetti che hanno detenuto investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono in ogni caso presentare il Mod 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite di monopoli

4 La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l anno 1992 (art 24 della legge 13 aprile 1977 n 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello qualora l interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi sarà cura del pensionato ove occorra fare fotocopia del presente modello per i propri usi

## SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall anno finanziario 1990 sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi una quota pari all otto per mille dell IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali e destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate le quote non attribuite spettanti all Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblee di Dio in Italia saranno devolute alla gestione statale

Sono ammessi ad effettuare la scelta anche i pensionati in possesso di un reddito di pensione attestato da un solo modello 201 di ammontare superiore a L 8 047 000 (vedi punto 5) ove gli interessati non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il possesso di altri redditi o per altra causa
Non sono invece ammessi alla scelta i pensionati la cui pensione – o la somma delle pensioni possedute – sia pari o inferiore a Lire 8 047 000 in quanto risultano in ogni caso esonerati da qualsiasi adempimento fiscale

Per esprimere la scelta i pensionati devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una e ad una soltanto delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell otto per mille dell IRPEF devono inoltre completare il modello con l indicazione dei propri dati anagrafici e del numero di codice fiscale ove l Ente pensionistico non li abbia indicati devono infine apporre anche la firma in calce al modello stesso
Allo stesso modo va compilato il secondo esemplare del modello facendo attenzione che le firme siano apposte su entrambi gli esemplari I due esemplari vanno presentati congiuntamente al comune di residenza o spediti al competente ufficio finanziario Per la consegna o la spedizione vanno utilizzate le buste piccole di colore blu del modello 101 preindirizzate ai Centri di Servizio se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri ovvero laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti una comune busta bianca da indirizzare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

TABELLA *A*

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito*

| SCAGLIONI DI REDDITO (in migliaia di lire) | Aliquota Percentuale | | Ragguaglio degli scaglioni annui a: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ampiezza degli scaglioni annui | Mese (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| Fino a 7.200 ....... | 10 | | 7.200.000 | 600.000 | 300.000 | 138.462 | 19.726 |
| Da 7.200 a 14.400 | 22 | Su lire | 7.200.000 | 600.000 | 300.000 | 138.462 | 19.726 |
| Da 14.400 a 30.000 | 27 | Sulle successive lire | 15.600.000 | 1.300.000 | 650.000 | 300.000 | 42.740 |
| Da 30.000 a 60.000 | 34 | Sulle successive lire | 30.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 576.923 | 82.192 |
| Da 60.000 a 150.000 | 41 | Sulle successive lire | 90.000.000 | 7.500.000 | 3.750.000 | 1.730.769 | 246.575 |
| Da 150.000 a 300.000 | 46 | Sulle successive lire | 150.000.000 | 12.500.000 | 6.250.000 | 2.884.615 | 410.959 |
| Oltre 300.000 ....... | 51 | | | | | | |

TABELLA *B*

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Aliquote condensate per il calcolo dell'imposta (al lordo delle detrazioni)*

| Aliquote percentuali per scaglione | | Tasso percentuale di incidenza sull'ammontare massimo dello scaglione | Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione (in migliaia di lire) | Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi nello scaglione (in migliaia di lire) |
|---|---|---|---|---|
| REDDITO (in migliaia di lire) | Aliquota | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fino a 7.200 ......... | 10% | 10.000 | 720 | 10% |
| Oltre 7.200 fino a 14.400 | 22% | 16.000 | 2.304 | 720 + 22% sulla parte ecced. 7.200 |
| Oltre 14.400 fino a 30.000 | 27% | 21.720 | 6.516 | 2.304 + 27% sulla parte ecced. 14.400 |
| Oltre 30.000 fino a 60.000 | 34% | 27.860 | 16.716 | 6.516 + 34% sulla parte ecced. 30.000 |
| Oltre 60.000 fino a 150.000 | 41% | 35.744 | 53.616 | 16.716 + 41% sulla parte ecced. 60.000 |
| Oltre 150.000 fino a 300.000 | 46% | 300.000 | 122.616 | 53.616 + 46% sulla parte ecced. 150.000 |
| Oltre 300.000 ......... | 51% | | | 122.616 + 46% sulla parte ecced. 300.000 |

TABELLA *C*

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente*

ANNO 1992

| IMPORTO ANNUO | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Mese (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| 690.562 | 57.547 | 28.773 | 13.280 | 1.892 |

TABELLA *D*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente*

ANNO 1992

| SCAGLIONI DI REDDITO | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mese (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| Fino a 13.200.000 . . . . . . . . . | 215.801 | 17.983 | 8.992 | 4.150 | 591 |

TABELLA *E*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente*

ANNO 1992

*Limiti di reddito entro i quali opera il correttivo*

Da: 13.200.000 a: 13.476.000

*Correttivo:*

| REDDITO | DETRAZIONE |
|---|---|
| Fino a 13.200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 215.801 |
| Da 13.200.000 a 13.476.000. . . . . . . . . . . . . . | 215.801 -- 78% della parte eccedente 13.200.000 |

TABELLA *F*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Detrazioni d'imposta per familiari a carico*

ANNO 1992

| NUMERO DEI FAMILIARI A CARICO | Coniuge non a carico | Coniuge a carico |
|---|---|---|
| Coniuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 719.336 |
| Per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83.107 | 166.214 |
| Per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 166.214 | 332.428 |
| Per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 249.321 | 498.642 |
| Per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 332.428 | 664.856 |
| Per cinque figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 415.535 | 831.070 |
| Per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 498.642 | 997.284 |
| Per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 581.749 | 1.163.498 |
| Per otto figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 664.856 | 1.329.712 |
| Per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83.107 | 166.214 |
| Per ogni altra persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 115.093 | 115.093 |

TABELLA G

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Detrazioni per carichi di famiglia con coniuge a carico*

(Ragguagliate al periodo di paga)

ANNO 1992

| NUMERO FAMILIARI A CARICO | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mese (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata 365) |
| Per il coniuge | 719.336 | 59.945 | 29.972 | 13.833 | 1.971 |
| Per i figli: | | | | | |
| per un figlio | 166.214 | 13.851 | 6.926 | 3.196 | 455 |
| per due figli | 332.428 | 27.702 | 13.851 | 6.393 | 911 |
| per tre figli | 498.642 | 41.553 | 20.777 | 9.589 | 1.366 |
| per quattro figli | 664.856 | 55.405 | 27.702 | 12.786 | 1.822 |
| per cinque figli | 831.070 | 69.256 | 34.628 | 15.982 | 2.277 |
| per sei figli | 997.284 | 83.107 | 41.553 | 19.179 | 2.732 |
| per sette figli | 1.163.498 | 96.958 | 48.479 | 22.375 | 3.188 |
| per otto figli | 1.329.712 | 110.809 | 55.405 | 25.571 | 3.643 |
| per ogni altro figlio | 166.214 | 13.851 | 6.926 | 3.196 | 455 |
| Per ogni altra persona | 115.093 | 9.591 | 4.796 | 2.219 | 315 |

TABELLA H

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Detrazioni per carichi di famiglia con coniuge non a carico*

(Ragguagliate al periodo di paga)

ANNO 1992

| NUMERO FAMILIARI A CARICO | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mese (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata 365) |
| Per un figlio | 83.107 | 6.926 | 3.463 | 1.598 | 228 |
| Per due figli | 166.214 | 13.851 | 6.926 | 3.196 | 455 |
| Per tre figli | 249.321 | 20.777 | 10.388 | 4.795 | 683 |
| Per quattro figli | 332.428 | 27.702 | 13.851 | 6.393 | 911 |
| Per cinque figli | 415.535 | 34.628 | 17.314 | 7.991 | 1.138 |
| Per sei figli | 498.642 | 41.553 | 20.777 | 9.589 | 1.366 |
| Per sette figli | 581.749 | 48.479 | 24.240 | 11.187 | 1.594 |
| Per otto figli | 664.856 | 55.405 | 27.702 | 12.786 | 1.822 |
| Per ogni altro figlio | 83.107 | 6.926 | 3.463 | 1.598 | 228 |
| Per ogni altra persona | 115.093 | 9.591 | 4.796 | 2.213 | 315 |

TABELLA I

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Detrazioni per carichi di famiglia in caso di mancanza del coniuge*

(Ragguagliate al periodo di paga)

ANNO 1992

| NUMERO FAMILIARI A CARICO | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mese (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| Per il primo figlio | 719.336 | 59.945 | 29.972 | 13.833 | 1.971 |
| Per due figli (compreso il primo)<br>719.336 + 332.428 — 166.214 | 885.550 | 73.796 | 36.898 | 17.030 | 2.426 |
| Per tre figli<br>719.336 + 493.642 — 166.214 | 1.051.764 | 87.647 | 43.823 | 20.226 | 2.882 |
| Per quattro figli<br>719.336 + 664.856 — 166.214 | 1.217.978 | 101.498 | 50.749 | 23.423 | 3.337 |
| Per cinque figli<br>719.336 + 831.070 — 166.214 | 1.384.192 | 115.349 | 57.675 | 26.619 | 3.792 |
| Per sei figli<br>719.336 + 997.284 — 166.214 | 1.550.406 | 129.200 | 64.601 | 29.815 | 4.248 |
| Per sette figli<br>719.336 + 1.163.498 — 166.214 | 1.716.620 | 143.052 | 71.526 | 33.012 | 4.703 |
| Per otto figli<br>719.336 + 1.329.712 — 166.214 | 1.882.834 | 156.903 | 78.452 | 36.208 | 5.158 |
| Per nove figli<br>719.336 + 1.495.926 + 166.214 — 166.214 | 2.215.262 | 184.605 | 92.303 | 47.601 | 5.069 |
| Per ogni altro figlio | 166.214 | 13.851 | 6.926 | 3.195 | 455 |
| Per ogni altra persona | 115.093 | 9.591 | 4.796 | 2.213 | 315 |

TABELLA L

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (REDDITI 1993)

*Detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente*

| Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Mesi (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| 727.000 | 60.583 | 30.292 | 13.981 | 1.992 |

TABELLA M

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (REDDITI 1993)

*Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente*

| Scaglioni di reddito | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mese (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| Fino a 13.900.000 | 227.000 | 18.917 | 9.458 | 4.365 | 622 |

TABELLA *N*

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (REDDITI 1993)

*Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente*

Limiti di reddito entro i quali opera il correttivo

Da: 13.900.000 A: 14.191.000

*Correttivo:*

| REDDITO | DETRAZIONE |
|---|---|
| Fino a 13.900.000 | 227.000 |
| Da 13.900.000 a 14.191.000 | 227.000 - 78% della parte eccedente 13.900.000 |

TABELLA *O*

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (REDDITI 1993)

*Detrazioni d'imposta per familiari a carico*

| ELENCO DEI FAMILIARI A CARICO | Coniuge non a carico | Coniuge a carico |
|---|---|---|
| Coniuge | | 757.500 |
| Per un figlio | 87.500 | 175.000 |
| Per due figli | 175.000 | 350.000 |
| Per tre figli | 262.500 | 525.000 |
| Per quattro figli | 350.000 | 700.000 |
| Per cinque figli | 437.500 | 875.000 |
| Per sei figli | 525.000 | 1.050.000 |
| Per sette figli | 612.500 | 1.225.000 |
| Per otto figli | 700.000 | 1.400.000 |
| Per ogni altro figlio | 87.500 | 175.000 |
| Per ogni altra persona | 121.000 | 121.000 |

TABELLA *P*

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (REDDITI 1993)

*Detrazioni per carichi di famiglia con coniuge a carico*

(Ragguagliate al periodo di paga)

| NUMERO FAMILIARI A CARICO | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mesi (12) | Quindicina (24) | Settimane (52) | Giornata (365) |
| Per il coniuge | 757.500 | 63.125 | 31.563 | 14.567 | 2.075 |
| Per i figli: | | | | | |
| per un figlio | 175.000 | 14.583 | 7.292 | 3.365 | 479 |
| per due figli | 350.000 | 29.167 | 14.583 | 6.731 | 959 |
| per tre figli | 525.000 | 43.750 | 21.875 | 10.096 | 1.438 |
| per quattro figli | 700.000 | 58.333 | 29.167 | 13.462 | 1.918 |
| per cinque figli | 875.000 | 72.917 | 36.458 | 16.827 | 2.397 |
| per sei figli | 1.050.000 | 87.500 | 43.750 | 20.192 | 2.877 |
| per sette figli | 1.225.000 | 102.083 | 51.042 | 23.558 | 3.356 |
| per otto figli | 1.400.000 | 116.567 | 58.333 | 26.923 | 3.836 |
| per ogni altro figlio | 175.000 | 14.583 | 7.292 | 3.365 | 479 |
| Per ogni altra persona | 121.000 | 10.083 | 5.042 | 2.327 | 332 |

TABELLA *Q*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (REDDITI 1993)

*Detrazioni per carichi di famiglia in mancanza del coniuge.*
(Ragguagliate al periodo di paga)

| NUMERO FAMILIARI A CARICO | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mesi (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| Per il primo figlio | 757.500 | 63.125 | 31.652 | 14.567 | 2.075 |
| Per due figli (compreso il primo) 757.500 + 350.000 - 175.000 | 932.500 | 77.708 | 38.854 | 17.933 | 2.555 |
| Per tre figli 757.500 + 525.000 - 175.000 | 1.107.500 | 92.292 | 46.146 | 21.298 | 3.034 |
| Per quattro figli 757.500 + 700.000 - 175.000 | 1.282.500 | 105.875 | 53.438 | 24.663 | 3.514 |
| Per cinque figli 757.500 + 875.000 - 175.000 | 1.457.500 | 121.458 | 60.729 | 28.029 | 3.993 |
| Per sei figli 757.500 + 1.050.000 - 175.000 | 1.632.500 | 136.042 | 68.021 | 31.394 | 4.473 |
| Per sette figli 757.500 + 1.225.000 - 175.000 | 1.807.500 | 150.625 | 75.313 | 34.760 | 4.952 |
| Per otto figli 757.500 + 1.400.000 - 175.000 | 1.982.500 | 165.208 | 82.604 | 38.125 | 5.432 |
| Per nove figli 757.500 + 1.400.000 + 175.000 - 175.000 | 2.157.500 | 179.792 | 89.896 | 41.490 | 5.911 |
| Per ogni altro figlio | 175.000 | 14.583 | 7.292 | 3.365 | 479 |
| Per ogni altra persona | 121.000 | 10.083 | 5.042 | 2.327 | 332 |

TABELLA *R*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (REDDITI 1993)

*Detrazioni per carichi di famiglia con coniuge non a carico*
(Ragguagliate al periodo di paga)

| NUMERO FAMILIARI A CARICO | Importo annuo | Ragguagliate a: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mesi (12) | Quindicina (24) | Settimana (52) | Giornata (365) |
| Per un figlio | 87.500 | 7.292 | 3.646 | 1.683 | 240 |
| Per due figli | 175.000 | 14.583 | 7.292 | 3.365 | 479 |
| Per tre figli | 262.500 | 21.875 | 10.938 | 5.048 | 719 |
| Per quattro figli | 350.000 | 29.167 | 14.583 | 6.731 | 959 |
| Per cinque figli | 437.500 | 36.458 | 18.229 | 8.413 | 1.199 |
| Per sei figli | 525.000 | 43.750 | 21.875 | 10.096 | 1.438 |
| Per sette figli | 612.500 | 51.042 | 25.521 | 11.779 | 1.678 |
| Per otto figli | 700.000 | 58.333 | 29.167 | 13.462 | 1.918 |
| Per ogni altro figlio | 87.500 | 7.292 | 3.646 | 1.683 | 240 |
| Per ogni altra persona | 121.000 | 10.083 | 5.042 | 2.327 | 332 |

**93A0126**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 2

**Media dei titoli del 5 gennaio 1993**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 65.700 |
| Redimibile 12% (Beni Esteri 1980) | 103 — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95 — |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 91.225 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 90.450 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 98.525 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 98.475 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 98.275 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 99.500 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 97.500 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 99.800 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100 — |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100 — |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 98.075 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 99.500 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 99.500 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 99.525 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 99.250 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 99.550 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 103.650 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 99.525 |
| » » » 12,00% 17- 4-1991/97 | 99.175 |
| » » » 12,00% 19- 6-1991/97 | 98.600 |
| » » » 12,00% 20- 1-1992/98 | 97,825 |
| » » » 12,00% 19- 5-1992/98 | 97,050 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 97.600 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 96.500 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 98.500 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 97,750 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 98 — |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 99.400 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 99 — |
| » » » Ind. 1- 2-1988/93 | 99.850 |
| » » » » 1- 3-1988/93 | 100 — |
| » » » » 1- 4-1988/93 | 100.250 |
| » » » » 1- 5-1988/93 | 100.675 |
| » » » » 1- 6-1988/93 | 101.375 |
| » » » » 18- 6-1986/93 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1988/93 | 101.350 |
| » » » » 17- 7-1986/93 | 100.325 |
| » » » » 1- 8-1988/93 | 100,975 |
| » » » » 19- 8-1986/93 | 99,800 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93 | 100,450 |
| » » » » 18- 9-1986/93 | 100 — |
| » » » » 1-10-1988/93 | 100.350 |
| » » » » 20-10-1986/93 | 100.850 |
| » » » » 1-11-1988/93 | 100.650 |
| » » » » 18-11-1987/93 | 102.150 |
| » » » » 19-12-1986/93 | 102.950 |
| » » » » 1- 1-1989/94 | 101.050 |
| » » » » 1- 2-1989/94 | 100.550 |
| » » » » 1- 3-1989/94 | 100 — |
| » » » » 15- 3-1989/94 | 99,775 |
| » » » » 1- 4-1989/94 | 99.900 |
| » » » » 1- 9-1989/94 | 99,500 |
| » » » » 1-10-1987/94 | 100 — |
| » » » » 1-11-1989/94 | 100,350 |
| » » » » 1- 1-1990/95 | 100.475 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 100 — |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 96,900 |
| » » » » 1- 3-1990/95 | 98.650 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 96,125 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 96 — |
| » » » » 1- 5-1990/95 | 99,325 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 96,125 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 97 — |
| » » » » 1- 7-1990/95 | 99,775 |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 96,725 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 97,125 |
| » » » » 1- 9-1990/95 | 98,675 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 97,950 |
| » » » » 1-10-1990/95 | 98,775 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 99,850 |
| » » » » 1-11-1990/95 | 99,300 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 101,450 |
| » » » » 1-12-1990/95 | 100 — |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 100,500 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 99,700 |
| » » » » 1- 1-1991/96 | 99,700 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 98,850 |
| » » » » 1- 2-1991/96 | 98,850 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 96 — |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 95,350 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 95 — |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 95,050 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 95,775 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 8-1986/96 | 96,500 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 95,675 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 96,550 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 98,600 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 101 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 99,450 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 97,850 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 97,250 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 95,625 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 94,725 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 94,575 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 95,050 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 94,650 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 95,575 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 97,950 |
| » » » » | 1- 3-1991/98 | 95 |
| » » » » | 1- 4-1991/98 | 95,050 |
| » » » » | 1- 5-1991/98 | 96,050 |
| » » » » | 1- 6-1991/98 | 96,950 |
| » » » » | 1- 7-1991/98 | 96,475 |
| » » » » | 1- 8-1991/98 | 94,850 |
| » » » » | 1- 9-1991/98 | 94,650 |
| » » » » | 1-10-1991/98 | 94,925 |
| » » » » | 1-11-1991/98 | 95,675 |
| » » » » | 1-12-1991/98 | 97,225 |
| » » » » | 1- 1-1992/99 | 95,800 |
| » » » » | 1- 2-1992/99 | 94,800 |
| » » » » | 1- 3-1992/99 | 94,325 |
| » » » » | 1- 4-1992/99 | 94,425 |
| » » » » | 1- 5-1992/99 | 94,925 |
| » » » » | 1- 6-1992/99 | 95,850 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 12,50% | 1- 2-1993 | 99,800 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 99,800 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 99,450 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 99,200 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 99,275 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 99,300 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 99,500 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 99,625 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 99,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 99,475 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 99,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 98,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 98,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 99,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 98,950 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 98,200 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 98,400 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1991/96 | 98,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991/96 | 97,475 |
| » » » | 12,00% | 1- 6-1991/96 | 95,975 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1991/96 | 95,550 |
| » » » | 12,00% | 1-11-1991/96 | 96,175 |
| » » » | 12,00% | 1- 1-1992/97 | 95,325 |
| » » » | 12,00% | 1- 5-1992/97 | 95,350 |
| » » » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 97,550 |
| » » » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 96,925 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1990/97 | 97 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1991/98 | 96,900 |
| » » » | 12,50% | 19- 3-1991/98 | 96,950 |
| » » » | 12,00% | 20- 6-1991/98 | 94,600 |
| » » » | 12,50% | 18- 9-1991/98 | 94,500 |
| » » » | 12,00% | 17- 1-1992/99 | 93,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991/2001 | 96,350 |
| » » » | 12,00% | 1- 6-1991/2001 | 93,600 |
| » » » | 12,00% | 1- 9-1991/2001 | 93,450 |
| » » » | 12,00% | 1- 1-1992/2002 | 93,325 |
| » » » | 12,00% | 1- 5-1992/2002 | 93,275 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 100,100 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,300 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 100 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 99,750 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 99,050 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 99,825 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 100 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 100 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 99,850 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 99,850 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 98 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 105,225 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 98,100 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 107,300 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 100,050 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 101,950 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 103,550 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 103,900 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 109,400 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 106,900 |
| » » » » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 106,450 |
| » » » » | 26- 9-1990/95 | 11,90% | 108,825 |
| » » » » | 16- 7-1991/96 | 11,00% | 105 |
| » » » » | 22-11-1991/96 | 10,60% | 108,200 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*

93M105013

**N. 3**

**Media dei titoli del 7 gennaio 1993**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| a 5% 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65,700 |
| Redimibile 12% (Beni Esteri 1980) . . . . . . . . . . . . . | 103 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . | 95 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 . . . . . . . . | 91,650 |
| » » » 21- 4-1987/94 . . . . . . . . | 91,050 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 98,250 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 98,375 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 98,200 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 98,900 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 97,925 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 99,850 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,100 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 99,650 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 99,075 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 99,525 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 99,475 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 99,525 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 99,075 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 99,425 |
| » » » 12,00% 19- 5-1992/98 | 97,425 |
| » » » 10,25% 1-12-1988/96 | 101,800 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 99,550 |
| » » » 12,00% 17- 4-1991/97 | 99,150 |
| » » » 12,00% 19- 6-1991/97 | 98,400 |
| » » » 12,00% 20- 1-1992/98 | 97,525 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . . | 97,600 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . | 96,500 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . | 98,500 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . | 97,750 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 . . | 98 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 99,400 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 . . . . | 99 |
| » » » Ind. 1- 2-1988/93 . . . . | 99,850 |
| » » » » 1- 3-1988/93 . . . . | 100,050 |
| » » » » 1- 4-1988/93 . . . . | 100,225 |
| » » » » 1- 5-1988/93 . . . . | 100,750 |
| » » » » 1- 6-1988/93 . . . . | 101,125 |
| » » » » 18- 6-1986/93 . . . . | 99,650 |
| » » » » 1- 7-1988/93 . . . . | 101,200 |
| » » » » [illegible] 1986/93 . . . . | 100,450 |
| » » » » 1- 8-1988/93 . . . . | 100,850 |
| » » » » 19- 8-1986/93 . . . . | 99,800 |

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93 . . . . | 100,450 |
| » » » » 18- 9-1986/93 . . . . | 99,975 |
| » » » » 1-10-1988/93 . . . . | 100,350 |
| » » » » 20-10-1986/93 . . . . | 100,475 |
| » » » » 1-11-1988/93 . . . . | 100,900 |
| » » » » 18-11-1987/93 . . . . | 102 |
| » » » » 19-12-1986/93 . . . . | 102,850 |
| » » » » 1- 1-1989/94 . . . . | 101,050 |
| » » » » 1- 2-1989/94 . . . . | 100,525 |
| » » » » 1- 3-1989/94 . . . . | 100 |
| » » » » 15- 3-1989/94 . . . . | 99,850 |
| » » » » 1- 4-1989/94 . . . . | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1989/94 . . . . | 99,525 |
| » » » » 1-10-1987/94 . . . . | 100,075 |
| » » » » 1-11-1989/94 . . . . | 100,300 |
| » » » » 1- 1-1990/95 . . . . | 100,350 |
| » » » » 1- 2-1985/95 . . . . | 100,075 |
| » » » » 1- 3-1985/95 . . . . | 96,800 |
| » » » » 1- 3-1990/95 . . . . | 98,575 |
| » » » » 1- 4-1985/95 . . . . | 96,250 |
| » » » » 1- 5-1985/95 . . . . | 96,125 |
| » » » » 1- 5-1990/95 . . . . | 99,225 |
| » » » » 1- 6-1985/95 . . . . | 96,400 |
| » » » » 1- 7-1985/95 . . . . | 96,850 |
| » » » » 1- 7-1990/95 . . . . | 99,750 |
| » » » » 1- 8-1985/95 . . . . | 97,375 |
| » » » » 1- 9-1985/95 . . . . | 97,200 |
| » » » » 1- 9-1990/95 . . . . | 98,450 |
| » » » » 1-10-1985/95 . . . . | 97,950 |
| » » » » 1-10-1990/95 . . . . | 98,650 |
| » » » » 1-11-1985/95 . . . . | 99,925 |
| » » » » 1-11-1990/95 . . . . | 98,975 |
| » » » » 1-12-1985/95 . . . . | 101,200 |
| » » » » 1-12-1990/95 . . . . | 99,925 |
| » » » » 1- 1-1986/96 . . . . | 100,425 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II . . | 99,700 |
| » » » » 1- 1-1991/96 . . . . | 99,600 |
| » » » » 1- 2-1986/96 . . . . | 99,400 |
| » » » » 1- 2-1991/96 . . . . | 98,900 |
| » » » » 1- 3-1986/96 . . . . | 96,300 |
| » » » » 1- 4-1986/96 . . . . | 95,450 |
| » » » » 1- 5-1986/96 . . . . | 95,150 |
| » » » » 1- 6-1986/96 . . . . | 95,250 |
| » » » » 1- 7-1986/96 . . . . | 96,325 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind | 1- 8-1986/96 | 96,500 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 96,050 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 96,600 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 98,600 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 100,950 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 99,475 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 97,700 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 97,400 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 95,600 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 94,875 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 94,575 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 94,950 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 95,500 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 95,725 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 97,950 |
| » » » » | 1- 3-1991/98 | 95,100 |
| » » » » | 1- 4-1991/98 | 95,300 |
| » » » » | 1- 5-1991/98 | 96,050 |
| » » » » | 1- 6-1991/98 | 97,075 |
| » » » » | 1- 7-1991/98 | 96,450 |
| » » » » | 1- 8-1991/98 | 95,125 |
| » » » » | 1- 9-1991/98 | 94,450 |
| » » » » | 1-10-1991/98 | 94,750 |
| » » » » | 1-11-1991/98 | 95,500 |
| » » » » | 1-12-1991/98 | 97,175 |
| » » » » | 1- 1-1992/99 | 95,850 |
| » » » » | 1- 2-1992/99 | 94,850 |
| » » » » | 1- 3-1992/99 | 94,255 |
| » » » » | 1- 4-1992/99 | 94,425 |
| » » » » | 1- 5-1992/99 | 95 - |
| » » » » | 1- 6-1992/99 | 95,775 |
| Buoni Tesoro Pol 12,50% | 1- 2-1993 | 99,900 |
| » » » 12,50% | 1- 7-1993 | 99,900 |
| » » » 12,50% | 1- 8-1993 | 99,400 |
| » » » 12,50% | 1- 9-1993 | 99,375 |
| » » » 12,50% | 1-10-1993 | 99,275 |
| » » » 12,50% | 1-11-1993 | 99,350 |
| » » » 12,50% | 1-11-1993 Q | 99,600 |
| » » » 12,50% | 17-11-1993 | 99,650 |
| » » » 12,50% | 1-12-1993 | 99,200 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1989/94 | 99,500 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1990/94 | 99,200 |
| » » » 12,50% | 1- 2-1990/94 | 99 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1990/94 | 98,750 |
| » » » 12,50% | 1- 5-1990/94 | 98,800 |
| » » » 12,50% | 1- 6-1990/94 | 98,900 |
| » » » 12,50% | 1- 7-1990/94 | 98,625 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol 12,50% | 1- 9-1990/94 | 98,225 |
| » » » 12,50% | 1-11-1990/94 | 98,375 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1991/96 | 98,050 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1991/96 | 97,600 |
| » » » 12,00% | 1- 6-1991/96 | 95,800 |
| » » » 12,50% | 1- 9-1991/96 | 95,500 |
| » » » 12,00% | 1-11-1991/96 | 95,850 |
| » » » 12,00% | 1- 1-1992/97 | 95,400 |
| » » » 12,00% | 1- 5-1992/97 | 95,500 |
| » » » 12,50% | 1- 6-1990/97 | 97,600 |
| » » » 12,50% | 16- 6-1990/97 | 96,950 |
| » » » 12,50% | 1-11-1990/97 | 96,875 |
| » » » 12,50% | 1- 1-1991/98 | 97,050 |
| » » » 12,50% | 19- 3-1991/98 | 96,825 |
| » » » 12,00% | 20- 6-1991/98 | 94,325 |
| » » » 12,50% | 18- 9-1991/98 | 94,375 |
| » » » 12,00% | 17- 1-1992/99 | 93,750 |
| » » » 12,50% | 1- 3-1991/2001 | 96,200 |
| » » » 12,00% | 1- 6-1991/2001 | 93,300 |
| » » » 12,00% | 1- 9-1991/2001 | 93,200 |
| » » » 12,00% | 1- 1-1992/2002 | 93,150 |
| » » » 12,00% | 1- 5-1992/2002 | 93,075 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 98,900 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 98,800 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 100 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 99 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 98,500 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 99,250 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 99,600 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 99,300 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 99,400 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 99,300 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 98,500 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 101,250 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 97,900 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 106 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 101 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 102,600 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 103,500 |
| » » » » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 105,450 |
| » » » » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 108 - |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 104,950 |
| » » » » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 102,250 |
| » » » » | 26- 9-1990/95 | 11,90% | 101,500 |
| » » » » | 16- 7-1991/96 | 11,00% | 105 - |
| » » » » | 22-11-1991/96 | 10,60% | 106,850 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*

93M07013

**Cambi giornalieri del 14 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.**

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

*Cambi del giorno 14 gennaio 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1503,01 |
| ECU | 1814,58 |
| Marco tedesco | 925,50 |
| Franco francese | 272,88 |
| Lira sterlina | 2315,69 |
| Fiorino olandese | 823,12 |
| Franco belga | 44,94 |
| Peseta spagnola | 13,036 |
| Corona danese | 239,12 |
| Lira irlandese | 2438,18 |
| Dracma greca | 6,923 |
| Escudo portoghese | 10,313 |
| Dollaro canadese | 1174,69 |
| Yen giapponese | 11,952 |
| Franco svizzero | 1010,43 |
| Scellino austriaco | 131,54 |
| Corona norvegese | 218,14 |
| Corona svedese | 206,81 |
| Marco finlandese | 276,54 |
| Dollaro australiano | 1008,82 |

**93A0205**

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 762 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Soc. italiana di biochimica la donazione della somma di L. 580.000 in favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 763 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica 3ª.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 764 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Beckman Analitical S.p.a. la donazione della somma di L. 500.000 in favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 765 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Firenze la donazione della somma di L. 2.000.000 in favore del seminario di applicazione forense afferente alla facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 766 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sigma Aldrich S.r.l. la donazione della somma di L. 700.000 in favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 767 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto nazionale di economia agraria la donazione della somma di L. 8.000.000 in favore del dipartimento economico, estimativo agrario e forestale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 768 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito artigiano S.p.a., succursale di Firenze, la donazione della somma di L. 500.000 in favore dell'istituto di patologia generale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 769 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 50.000.000 in favore del dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 770 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 200.000.000 in favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica 3ª.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 773 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 40.000.000 in favore del dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 774 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Humana Italia S.p.a. la donazione di uno strumento scientifico del valore di L. 9.877.000 in favore del dipartimento di pediatria, clinica pediatrica 1ª.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 777 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della S.p.a. Gestione impianti depurazione la donazione della somma di L. 6.000.000 in favore del dipartimento di sanità pubblica, epidemiologia e chimica analitica ambientale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 778 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 in favore del dipartimento di anatomia umana e istologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 779 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 214.000.000 in favore dell'istituto di patologia generale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 780 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Paolo Palma la donazione di strumenti vari per un valore di L. 1.190.000 in favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e discipline chirurgiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 784 del 19 settembre 1992 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, la donazione della somma di L. 1.000.000 in favore del dipartimento di chimica.

**93A0107**

**Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Milano n. 3937 del 22 ottobre 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Sony Italia S.p.a. la donazione di una workstation Unix del valore complessivo di L. 58.489.000 da destinare al centro televisivo universitario.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3938 del 22 ottobre 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Rodolfo Paoletti, la donazione di un computer Philips, del valore complessivo di L. 3.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3939 del 22 ottobre 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (ANLAIDS) la donazione della somma di L. 200.000.000, da destinare alla cattedra di malattie infettive di cui è titolare il prof. Mauro Moroni.

93A0108

**Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100394 del 25 settembre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della defunta sig.ra Anna Dabbiero la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

un sistema di monitoraggio modulare «Merlino» serie 5000 di fabbricazione della Hewlett Packard Italiana del valore di L. 40.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100749 del 29 settembre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato promotore per la ricerca reumatologica in Campania la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

un ecografo Sonolayer-V (mod. SAL-38B) del valore commerciale di L. 38.000.000 più IVA.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100602 del 16 ottobre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Bianca Lombardi de Vivo la donazione di titoli del debito pubblico per un valore di L. 11.000.000, finalizzata all'istituzione di un premio di laurea, da conferire ad uno studente meritevole della facoltà di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100753 del 16 ottobre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono industria farmaceutica S.p.a. di Roma la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

Oncodisc e relativo lettore da utilizzare presso la divisione di ematologia clinica della seconda facoltà di medicina e chirurgia del valore commerciale di L. 3.500.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100757 del 16 ottobre 1992 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayropharm italiana S.r.l. di Milano la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

una pompa Brandel M/12 da utilizzare presso l'istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche della seconda facoltà di medicina e chirurgia per il valore di L. 8.923.350.

93A0130

**Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni**

Con decreto del prefetto di Padova n. 1721 del 14 ottobre 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sun Microsystem Italia S.p.a. la donazione delle seguenti apparecchiature del valore complessivo di L. 61.500.000:

Sparcstation 2 GX; 64 Mbytes di RAM e disco interno da 424 Mbytes; Disco esterno da 1.3 Gbytes, tape da 150 Mbytes e lettore di CD; sistema operativo, manuali e compilatore Fortran,
che verranno destinate al dipartimento di elettronica ed informatica per finalità d'istituto.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2094 del 14 ottobre 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione industriali della provincia di Vicenza la donazione della seguente apparecchiatura del valore di L. 393.341.923:

Hardware e materiale software,
che verrà utilizzata dall'istituto di ingegneria gestionale di Vicenza per le proprie finalità.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2116 del 14 ottobre 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Popolare Vicentina la donazione della somma di L. 180.000.000 per la costituzione della biblioteca presso l'istituto di ingegneria gestionale di Vicenza.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2149 del 14 ottobre 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Fisons italchimici S.p.a., la donazione della seguente apparecchiatura del valore di L. 5.500.000:

Spirometro SMI III DRY Rolling,
che verrà utilizzata dall'istituto di medicina del lavoro per le proprie finalità.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2883 del 14 ottobre 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Sun Microsystem Italia S.p.a. la donazione delle seguenti apparecchiature del valore complessivo di L. 57.500.000:

Sparcstation 2 GX, 64 Mbytes di RAM e disco interno da 424 Mbytes; disco esterno da 1.3 Gbites, tape da 150 Mbytes e lettore di CD; sistema operativo e manuali,
che verranno destinate al dipartimento di astronomia.

93A0131

**Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Pisa n. 298 dell'8 ottobre 1992 la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della dott.ssa Loredana Poggi Pascoli la donazione del carteggio del poeta Giovanni Pascoli, costituito da 389 lettere e biglietti di varia natura del valore di L. 45.000.000.

93A0132

**Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Udine n. 5465 del 24 settembre 1992 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Paolo Alberto Amodio una donazione consistente in una borsa di studio dell'importo di L. 21.500.000 annue per la durata di quattro anni solari e consecutivi per onorare la memoria della sig.ra Serenella Casati Amodio.

93A0133

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Provvedimenti concernenti i magazzini generali**

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 è stata revocata alla S.r.l. «Fratelli Corsi», con sede in Milano, via Rogoredo n. 21, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 è stata revocata alla Banca del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale sito in Modena, via Nazionale del Canaletto n. 258.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 la società a responsabilità limitata «Gruppo Pos», con sede in Marghera (Venezia), è stata autorizzata a trasferire il magazzino generale da via della Pila n. 5 a via Cruto n. 4 sempre in Marghera.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1992 è stata revocata alla S.r.l. «Magazzini generali Docks Piemontesi», con sede in Torino, via Muratori n. 20, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è stato autorizzato ad ampliare il magazzino generale di deposito sito nel porto di Ravenna, via Classicana n. 75.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è stato autorizzato ad ampliare il magazzino generale di deposito sito in Ravenna, via delle Industrie n. 107.

**93A0147**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 dicembre 1992 riguardante: «Concessione in esclusiva alla società Iritel dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico attualmente gestiti dall'ASST e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed approvazione della relativa convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Iritel».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 62, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al 3° capoverso, 17° rigo, dove è scritto: «... dal consiglio di amministrazione *dal* 23 dicembre 1992...», leggasi: «... dal consiglio di amministrazione *del* 23 dicembre 1992...».

All'art. 2, nella medesima pag. 62, seconda colonna, in corrispondenza del punto 2., dove è scritto: «... ovvero *antrare* in partecipazione diretta...», si legga: «... ovvero *entrare* in partecipazione diretta...».

Nell'allegato F al medesimo decreto, alla pag. 74, seconda colonna, al terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... troverà applicazione *evuto* riguardo...», si legga: «... troverà applicazione *avuto* riguardo...».

In calce all'allegato *F*, alla pag. 75, prima colonna, sono aggiunte, come di seguito riportato, la data e le firme:

*«Roma, 7 novembre 1991*
*IRI/STET*
*CGIL/CISL/UIL*
*FPT - Silts - Silte*
*Filpt*
*Uiltes-Uilte»*

Nell'allegato *G*, alla pag. 75, prima colonna, dove è scritto: «Roma, 12 novembre *1992*», si legga: «Roma, 12 novembre *1991*».

**93A0166**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 345.000 |
| - semestrale | L. | 188.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 63.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 193.000 |
| - semestrale | L. | 105.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 63.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 193.000 |
| - semestrale | L. | 105.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 664.000 |
| - semestrale | L. | 366.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.350 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.300**